AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXV - n. 34

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
1 settembre 2025

SOMMARIO

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 5
AS2100 - PROVINCIA DI VERONA - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5
AS2101 - COMUNE DI PONTE BUGGIANESE (PT) – CONCESSIONI DI POSTEGGIO FISSO NEI MERCATI DELLA REGIONE TOSCANA 7
CLAUSOLE VESSATORIE 10
CV262 - LOCAUTO-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE
Provvedimento n. 31661 *10*
CV263 - SICILY BY CAR-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE
Provvedimento n. 31662 *29*

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2100 - PROVINCIA DI VERONA - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Roma, 24 luglio 2025

Provincia di Verona

Con riferimento alla richiesta di parere formulata dalla Provincia di Verona, avente ad oggetto la "*procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale veronese (TPL)*" e i possibili problemi concorrenziali derivanti da eventuali e ulteriori proroghe dei vigenti contratti di servizio, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 22 luglio 2025, ha ritenuto di svolgere le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/1990.

Premesso che è prerogativa della Provincia di Verona, Ente di Governo del bacino veronese, l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano, l'Autorità torna a ribadire a codesto Ente[1] l'urgenza e la necessità di procedere senza ulteriori indugi all'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi in esame, secondo il cronoprogramma già trasmesso a questa Autorità, che prevedeva l'avvio della procedura nel mese di settembre 2025 e l'inizio del nuovo affidamento a gennaio 2027[2].

L'Amministrazione provinciale ha infatti disposto di tutto il tempo necessario a svolgere le attività di competenza essenziali a consentire un affidamento del servizio tramite una modalità conforme alla normativa vigente e idonea a garantire adeguati livelli di efficienza e opportuni benefici per la collettività.

Un'eventuale e ulteriore proroga dei vigenti contratti di servizio – come paventata dalla Provincia di Verona – sarebbe infatti illegittima e anticoncorrenziale, tanto più considerando il sistema cristallizzato di proroghe che già caratterizza il TPL veronese, dove gli originari contratti di servizio, sottoscritti con la società ATV S.p.A. nei primi anni del Duemila, sono stati ripetutamente prorogati, da ultimo, fino al 31 dicembre 2026. In tal modo, non solo è stato del tutto snaturato lo strumento

[1] Cfr. AS1948 *Provincia di Verona – Ricognizione SPL 2023*, in *Bollettino* n. 10/2024.

[2] Cfr. l'Avviso di pre-informazione, *ex* art. 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, pubblicato sulla GUUE il 6 dicembre 2023, nonché le ricognizioni *ex* art. 30 del d.lgs. n. 201/2022, pubblicate dalla Provincia di Verona sulla piattaforma ANAC nel 2024 e nel 2025.

della proroga, che, dettando vincoli all'entrata, andrebbe invece confinato a situazioni eccezionali non altrimenti gestibili, in un'ottica di necessarietà e proporzionalità, ma sono state altresì irrimediabilmente negate in radice quelle condizioni di concorrenza volte a garantire sia l'apertura del mercato del TPL alla più ampia partecipazione degli operatori potenzialmente interessati sia l'acquisizione di servizi maggiormente idonei a soddisfare l'interesse pubblico[3].

Le ripetute proroghe configurano inoltre una restrizione alla libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in quanto idonee a ritardare e ostacolare ingiustificatamente l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della Provincia di Verona tramite una procedura conforme alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti, determinando una potenziale disparità di trattamento tra operatori economici.

Con specifico riferimento alla futura gara, l'Autorità ritiene che la suddivisione in due lotti, già suggerita dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con il parere n. 6/2025, appaia la soluzione preferibile sotto entrambi i profili sopra richiamati (*i.e.* tutela della concorrenza e perseguimento dell'interesse pubblico), atteso che garantisce sia una più ampia partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati sia un risparmio di costi pari a circa 4 milioni di euro rispetto al lotto unico, come si evince dalla "*Relazione sui costi standard del TPL*", citata anche dal Comune di Verona nella deliberazione consiliare n. 28/2025.

In conclusione, l'Autorità auspica che codesto Ente di Governo si adoperi tempestivamente per concludere quanto prima la gara in esame, al fine di aprire il mercato alla concorrenza dopo oltre un ventennio di gestione da parte dell'incumbent ATV S.p.A. e un precedente tentativo di gara già andato fallito.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dalla ricezione del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

---

[3] Cfr., *ex multis*, Corte costituzionale, sentenza n. 16/2021; Consiglio di Stato, sentenze nn. 8896/2023, 441/2023, 7784/2022 e 1076/2020; Corte di Giustizia UE, 17 settembre 2002, in causa C-513/99.

AS2101 - COMUNE DI PONTE BUGGIANESE (PT) – CONCESSIONI DI POSTEGGIO FISSO NEI MERCATI DELLA REGIONE TOSCANA

Roma, 24 luglio 2025

Comune di Ponte Buggianese

Con riferimento alla richiesta di parere formulata dal Comune di Ponte Buggianese in merito alla riassegnazione delle concessioni di posteggio fisso nei mercati settimanali della Regione Toscana, in scadenza al 31 dicembre 2025, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 22 luglio 2025, ha ritenuto di svolgere le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/1990.

L'Autorità intende anzitutto rammentare che il commercio ambulante o il commercio su area pubblica è un'attività di vendita di merci al dettaglio, effettuata su aree di proprietà pubblica (quali, ad esempio, i posteggi), che rientra nella nozione di servizi di cui alla Direttiva sui servizi nel mercato interno n. 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Servizi").

L'articolo 12 della Direttiva Servizi, con l'obiettivo di aprire al mercato le attività economiche il cui esercizio richiede l'utilizzo di risorse naturali scarse, impone il ricorso a procedure selettive per il rilascio delle concessioni, che assicurino trasparenza e *par condicio* tra i soggetti interessati, escludendo procedure di rinnovo automatico[1].

La disciplina nazionale del commercio ambulante, attualmente contenuta nella legge n. 214/2023 (recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*) riconduce le concessioni non ancora assegnate nell'ambito di applicazione della Direttiva Servizi.

In particolare, l'articolo 11 della legge n. 214/2023 - relativo alla modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - stabilisce che le concessioni sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità (secondo linee guida adottate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e che allo stato non risultano ancora adottate). Per lo svolgimento delle suddette procedure selettive, da indire con cadenza annuale, le amministrazioni devono compiere, con la medesima cadenza, una ricognizione delle aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio.

[1] Cfr. Corte di giustizia, 30 gennaio 2018, cause C - 360/15 e C - 31/16.

La norma prevede altresì che le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo, come quelle oggetto del parere in esame, conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025[2].

Premesso quanto sopra, deve rilevarsi come l'Autorità abbia più volte evidenziato le criticità concorrenziali connesse alla durata eccessivamente lunga delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche e al rinnovo delle stesse senza adeguate procedure di selezione a evidenza pubblica o secondo criteri di preferenza dei prestatori uscenti, tali da cristallizzare gli assetti di mercato[3]. In particolare, per quanto riguarda la durata, si intende ribadire il principio per cui questa dovrebbe essere sempre commisurata al valore della concessione stessa e alla sua complessità organizzativa e non dovrebbe eccedere il tempo ragionevolmente necessario per il recupero degli investimenti autorizzati e un'equa remunerazione del capitale investito[4].

Anche la giurisprudenza amministrativa ha recentemente ribadito, proprio in tema di concessioni per il commercio su area pubblica, che "*Il rinnovo automatico e generalizzato della concessione, stabilito dalla norma sopra richiamata* [*i.e*., dall'articolo 181, comma 4-*bis* del d.l. n. 34/2020*], non è una strada percorribile, peraltro disposto in via diretta all'interno di un quadro normativo in contrasto con la disciplina dell'Unione europea*" [5].

Emerge dunque con chiarezza che per l'affidamento delle concessioni in esame gli enti devono ricorrere a modalità di selezione competitive, evitando rinnovi automatici e proroghe ingiustificate, nell'ottica di un'effettiva apertura del mercato del commercio su aree pubbliche, in linea con la disciplina e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza.

Deve osservarsi inoltre che, sebbene la disciplina contenuta nella legge regionale Toscana n. 62/2018 (antecedente alla legge n. 214/2023) preveda, all'articolo 37, comma 1, che ai fini del rilascio della concessione di posteggio "*il comune predispone appositi bandi*", altre disposizioni contenute nella medesima legge si pongono in contrasto con le disposizioni e i principi euro-unitari posti a tutela della concorrenza. Infatti, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, la concessione è rilasciata "*tenendo*

---

[2] Le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della legge con procedure selettive e quelle prorogate in attuazione della normativa emergenziale emanata durante il Covid (articolo 118, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020) continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo concessorio. Per quelle che, invece, non siano state ancora rinnovate per qualsiasi causa, è consentito il rinnovo per ulteriori dodici anni entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della norma. Decorso inutilmente tale termine, è prevista l'applicazione del meccanismo del c.d. silenzio assenso, salva rinuncia dell'avente titolo e salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di successivo accertamento della mancanza dei requisiti prescritti.

[3] Cfr., *ex ultimis*, AS1720 *Comune di Roma - Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica* del 2 febbraio 2021, in Boll. 9/2021; AS1721 *Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica* del 2 febbraio 2021, in Boll. 9/2021; AS1785 *Comune di Latina – Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica* del 3 agosto 2021, in Boll. n. 36/2021; AS1730, *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021* del 19 marzo 2021, in Boll. n. 13/2021. Anche rispetto all'ultima normativa di cui alla legge n. 214/2023 - e in particolare al possibile rinnovo delle concessioni per ulteriori dodici anni - l'Autorità ha avuto modo di rilevare che: "*Nonostante la ratio pro-concorrenziale che dovrebbe ispirare lo strumento legislativo, il provvedimento contiene anche talune disposizioni che sollevano evidenti criticità per il buon funzionamento di alcuni mercati. Tra di esse, quelle più problematiche e che sono state anche oggetto di rilievo da parte del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione della legge, sono le misure concernenti il rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Con esse, infatti, si è prorogata, in vario modo, la validità delle concessioni in essere o scadute, differendo ingiustificatamente il ricorso alle gare pubbliche e, dunque, la contendibilità del mercato*" (Relazione annuale sull'attività svolta del 31 marzo 2024).

[4] Si veda per esempio quanto di recente affermato in altri settori economici con la segnalazione AS2029 *Proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive* del 30 luglio 2024, in Boll. 32/2024.

[5] Consiglio di Stato, Sez. V, 19 novembre 2024, n. 9266.

conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato" e "*a parità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente*". Inoltre, l'articolo 35, comma 2, prevede che la durata delle concessioni di posteggio sia di dodici anni e che queste siano tacitamente rinnovate alla scadenza.

Le citate disposizioni della legge regionale Toscana n. 62/2018, che fissano il rinnovo automatico della durata di dodici anni e criteri di selezione che favoriscono i concessionari *incumbent*, risultano in violazione delle disposizioni nazionali ed euro-unitarie sopra illustrate, in quanto idonee a restringere indebitamente l'accesso e l'esercizio di un'attività economica (oltre ad essere persino incongruenti rispetto alla durata delle nuove concessioni, stabilita, come visto, in dieci anni), nonché del tutto incompatibili con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza nazionale[6] ed europea[7] e dalla stessa Autorità[8].

Pertanto, l'Autorità rappresenta al Comune la necessità di procedere all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza. L'Ente dovrà dunque disapplicare le disposizioni regionali interne contrastanti con le norme e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza[9] in materia di durata, criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici delle concessioni.

Inoltre, l'Autorità invita il Comune a procedere all'espletamento delle procedure di gara nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione, come indicati nell'articolo 11 della legge n. 214/2023, individuando criteri di assegnazione che garantiscano la più ampia partecipazione alla gara e non favoriscano il concessionario uscente a scapito di nuovi concorrenti, traducendosi in un'asimmetria a favore dei soggetti che già operano sul mercato. Del resto, la necessità di seguire criteri di aggiudicazione equi, trasparenti e non discriminatori è un principio generale dell'ordinamento europeo a tutela della creazione del mercato interno, volto a evitare ingiustificate preclusioni all'accesso al mercato e indebite restrizioni della concorrenza[10].

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dalla ricezione del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

---

[6] Cfr. Corte cost. n. 210 del 19 dicembre 2024; *Id.*, n. 291 del 19 dicembre 2012; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9266/2024, cit.; *Id.*, Sez. VII, 19 ottobre 2023, n. 9104.

[7] Cfr., *ex ultimis*, Corte di giustizia, 20 aprile 2023, causa C-348/22.

[8] Cfr. nota 3.

[9] Cfr. Corte di giustizia, 22 giugno 1989, causa C-103/88; Consiglio di Stato, Ad. Plen., 9 novembre 2021, nn. 17 e 18; *Id.*, Sez. VII, n. 9104/2023, cit.; *Id.*, Sez. V, n. 9266/2024, cit..

[10] Cfr. articolo 12 della Direttiva Servizi.

CLAUSOLE VESSATORIE

CV262 - LOCAUTO-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE
Provvedimento n. 31661

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 agosto 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte III, Titolo I, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015 (di seguito, "previgente Regolamento");

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTE le proprie delibere del 29 ottobre 2024, del 28 gennaio e del 20 maggio 2025 con le quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. La Società Locauto Rent S.p.A. (di seguito anche "Locauto", "Professionista" o "Società"; [1]P.I. 04367650969), opera, tra l'altro, nel settore della prestazione di servizi di autonoleggio a breve termine senza conducente. La Società, secondo il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ha realizzato un fatturato pari a 285.390.640 euro e un M.O.L. pari a circa 23,8 milioni di euro.

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

2. La clausola oggetto di istruttoria, come contestata nel provvedimento di avvio del procedimento e come in seguito modificata dalla Parte, è contenuta nei documenti contrattuali denominati "*Condizioni generali di noleggio*" e "*Condizioni particolari di Noleggio*", predisposti

[1] Locauto Rent S.p.A. è interamente partecipata dalla *holding* Locauto S.p.A..

unilateralmente dal Professionista per la disciplina dell'attività di autonoleggio a breve termine senza conducente e pubblicati sul sito *internet* aziendale *https://www.locautorent.com/it/*[2].

3. Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra il Professionista e i consumatori, la clausola di seguito trascritta, come verificata d'ufficio il 14 giugno 2024[3].

A) CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO:

8. ULTERIORI OBBLIGHI PER IL CLIENTE - "*Il Cliente si obbliga a:* […] *d) in caso di violazione del Codice della Strada o di altra sanzione amministrativa (incluso il mancato pagamento di pedaggi e/o parcheggi) provvedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione comminata al veicolo noleggiato e a rimborsare il Locatore di ogni eventuale addebito di terzi; il Cliente si obbliga inoltre a corrispondere al Locatore: - il corrispettivo per il servizio di gestione e assistenza per le sanzioni amministrative, il cui importo è indicato nelle Condizioni Particolari di Noleggio; - la penale indicata nelle Condizioni Particolari di Noleggio; tale penale verrà rimborsata al Cliente dietro presentazione dell'avvenuto pagamento della contravvenzione, del pedaggio e/o del parcheggio, ovvero previa dimostrazione di avvenuto annullamento della sanzione o in ogni altra causa di non imputabilità prevista dalla legge. Il corrispettivo per il servizio di gestione e assistenza per le sanzioni amministrative e la penale non sono inclusivi dell'ammontare della sanzione e di ogni eventuale sua maggiorazione applicata dalle amministrazioni competenti».*

B) CONDIZIONI PARTICOLARI DI NOLEGGIO:

- SERVIZI E ACCESSORI – "*Servizio di gestione e assistenza per le sanzioni amministrative 5,00 € a sanzione*";

- PENALI - "*Penale ex art. 8D Condizioni Generali di Noleggio (per singola violazione): 15,00* €".

4. La clausola complessivamente contestata, nella formulazione di cui sopra, risulta essere stata introdotta nella documentazione contrattuale il 29 marzo 2024. In data 28 giugno 2024, a seguito di modifica della documentazione contrattuale, la portata delle previsioni è stata limitata ai soli clienti titolari di partita IVA.

5. Da ultimo la clausola è stata nuovamente modificata ed estesa anche ai clienti consumatori. Si riporta di seguito l'attuale formulazione delle previsioni, come verificata dalla Direzione in data 5 giugno 2025[4]. Rileva comunque che la nuova formulazione della clausola non fa venir meno i contenuti di vessatorietà contestati all'atto dell'avvio del presente procedimento.

A1) CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO:

8. ULTERIORI OBBLIGHI PER IL CLIENTE - "*Il Cliente si obbliga a:* […] *d) provvedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione comminata all'autoveicolo noleggiato, dei pedaggi*

---

[2] Alle pagine *https://portale.locautorent.com/doc/elefast-condizioni_generali_di_noleggio_elefast.pdf* e *https://portale.locautorent.com/doc/condizioni_particolari.pdf*.

[3] Cfr. doc. 1 dell'indice del fascicolo (verbale di acquisizione agli atti del 27 giugno 2024 e unita documentazione).

[4] Cfr. doc. 24 dell'indice del fascicolo (verbale di acquisizione agli atti del 5 giugno 2025 e unita documentazione).

autostradali e degli oneri di qualsiasi natura derivanti da parcheggi, durante il periodo di noleggio e a rimborsare il Locatore di ogni eventuale addebito di terzi, oltre alla penale prevista dalle Condizioni Particolari; tale penale persegue l'obiettivo di disincentivare la commissione di infrazioni e favorire il rispetto delle regole di circolazione stradale e la tutela del veicolo noleggiato, e non sostituisce la sanzione amministrativa, il costo del pedaggio e/o gli oneri di parcheggio che vengono richiesti al Cliente dagli enti impositori; le penale verrà rimborsata al Cliente dietro presentazione dell'avvenuto pagamento della contravvenzione, del pedaggio e/o del parcheggio, ovvero previa dimostrazione di avvenuto annullamento della sanzione o in ogni altra causa di non imputabilità prevista dalla legge".

B1) CONDIZIONI PARTICOLARI DI NOLEGGIO:
- **PENALI** – "*Penale ex art. 8D Condizioni Generali di Noleggio (per singola violazione). 25,00 €*".

6. Sulla base delle evidenze istruttorie, con il presente provvedimento si contesta la vessatorietà della clausola che prevede l'obbligo del contraente-locatario al pagamento di un importo forfetario (di seguito anche "*fee*") per la gestione di ciascuna pratica correlata a una sanzione amministrativa relativa a un'infrazione stradale, oppure di altri addebiti per mancato pagamento di tariffe di parcheggio o pedaggio riconducibili al noleggiante, quale onere distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice del consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, come di seguito argomentato.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. L'iter del procedimento

7. Sulla base della documentazione contrattuale estratta dal sito *web* del Professionista in data 14 giugno 2024[5], il 23 luglio 2024 è stato avviato il procedimento CV/262, nei confronti della società Locauto Rent S.p.A.[6].
8. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata formulata una richiesta di informazioni al Professionista, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del previgente Regolamento vigente *ratione temporis*, al fine di acquisire elementi idonei a superare la presunzione di vessatorietà di cui all'articolo 33, commi 1 e 2 lettera *f*), del Codice del consumo. Il Professionista ha riscontrato tale richiesta il 20 settembre 2024[7].
9. Informata l'Autorità, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del previgente Regolamento, in data 1° agosto 2024 è stata disposta la consultazione di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1, del Codice del consumo, tramite la pubblicazione per trenta giorni, sul sito istituzionale dell'Autorità (*www.agcm.it*), di un comunicato e della clausola contrattuale oggetto di contestazione. Nel corso di tale consultazione pubblica sono pervenuti i contributi di Adiconsum, Codacons e Aniasa

[5] Cfr. doc. 1 dell'indice del fascicolo (verbale di acquisizione agli atti del 27 giugno 2024 e unita documentazione).
[6] Cfr. doc. 2 dell'indice del fascicolo (prot.72423).
[7] Cfr. doc. 6 dell'indice del fascicolo (prot. 86898).

(Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio della *Sharing mobility* e dell'Automotive *digital*)[8].

10. I rappresentanti della Società sono stati sentiti in audizione il 18 ottobre 2024[9] e il 31 marzo 2025[10].

11. Il 31 ottobre 2024, Locauto ha depositato una proposta di impegni[11], ritirata il 10 gennaio 2005, contestualmente alla presentazione di una nuova versione del formulario[12]. In data 19 febbraio 2025, sono state richieste ulteriori informazioni utili all'accertamento in corso[13], rese da Locauto con due comunicazioni del 20 e del 28 marzo 2025[14]. Ulteriori informazioni richieste in audizione sono state fornite dalla società il 4 aprile 2025[15].

12. Il 20 maggio 2025, l'Autorità ha rigettato gli impegni proposti dal Professionista al quale ne è stata data comunicazione il 22 maggio 2025[16].

13. Il 18 giugno 2025 è stata comunicata alla Società la conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento, attraverso la comunicazione di contestazione degli addebiti[17] ed è stato assegnato un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni scritte in replica, da presentarsi al Collegio.

14. In data 8 luglio 2025, il Professionista ha trasmesso le proprie controdeduzioni[18].

III.2. Il quadro normativo di riferimento

15. La normativa di riferimento del settore dell'autonoleggio senza conducente è stata sostanzialmente innovata dalla legge 9 novembre 2021, n. 156[19]. In particolare, per quanto di interesse ai fini del presente procedimento, la citata legge ha modificato l'articolo 196 del Codice della Strada (di seguito anche "CdS") introducendo un'espressa eccezione al "Principio di solidarietà", in particolare prevedendo che nei casi di cui all'articolo 84 CdS - locazione senza conducente - "*il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione*".

16. Pertanto, l'attuale formulazione dell'articolo 196 del CdS esclude il generale vincolo di solidarietà tra proprietario della vettura e conducente per le infrazioni alle norme del CdS, nei casi di cui all'articolo 84 CdS (locazione senza conducente). In tale ultima ipotesi, infatti, la novella

---

[8] Cfr. doc. 5 dell'indice del fascicolo (verbale di acquisizione documentazione al fascicolo del 4 settembre 2024).

[9] Cfr. docc. 7 e 11 dell'indice del fascicolo e relativi allegati (prott. 93222 e 99777).

[10] Cfr. doc. 20 dell'indice del fascicolo (prot. 25236).

[11] Cfr. doc. 10 dell'indice del fascicolo (prot. 98326).

[12] Cfr. doc. 12 dell'indice del fascicolo (prot. 1640).

[13] Cfr. doc. 14 dell'indice del fascicolo (prot. 12239).

[14] Cfr. docc. 18 e 19 dell'indice del fascicolo e relativi allegati (prott. 20618 e 22999).

[15] Cfr. doc. 21 dell'indice del fascicolo (prot. 25236).

[16] Cfr. doc. 22 dell'indice del fascicolo (prot. 39876).

[17] Cfr. doc. 25 dell'indice del fascicolo (prot. 48734).

[18] Cfr. doc. 26 dell'indice del fascicolo (prot. 55444).

[19] Legge di conversione, con modificazioni, del d.l. 10 settembre 2021, n. 121, recante "*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*" (c.d. "D.L. infrastrutture").

legislativa individua solo il locatario e l'effettivo conducente come soggetti responsabili in solido al pagamento della sanzione amministrativa. Di conseguenza, in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria accertata nel corso del periodo di noleggio, il Professionista-locatore non è più responsabile in solido con il cliente-locatario per il pagamento delle stesse.

17. Alla luce dell'attuale disposizione, quindi, il Professionista, a fronte di multe comminate al locatario del veicolo, rimane onerato solamente della comunicazione all'Ente accertatore delle generalità del cliente, affinché il verbale dell'infrazione possa essere rinotificato a quest'ultimo e il professionista esonerato da ogni responsabilità.

III.3. Le evidenze acquisite

18. Dalla documentazione in atti[20] sono emerse le seguenti risultanze.

19. Nello specifico caso di infrazioni al CdS, omessi pagamenti di parcheggi e pedaggi, riconducibili a un veicolo oggetto di contratto di noleggio senza conducente, accertate e notificate al professionista-locatore dall'Ente competente, la clausola complessivamente contestata impone al consumatore-locatario il pagamento di un importo distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, che il professionista acquisisce in via immediata, a seguito del ricevimento del verbale da parte dell'Ente, tramite addebito diretto su carta di credito.

20. Già precedentemente al 29 marzo 2024, risultavano inserite nella documentazione contrattuale clausole di tenore analogo a quelle in questa sede contestate, più volte riformulate nel *wording* e nel *quantum* dell'onere[21]. In data 28 giugno 2024, la clausola contestata nella comunicazione di avvio del procedimento è stata modificata, limitandone l'ambito d'applicazione ai soli clienti titolari di partita IVA[22]. Da ultimo, quantomeno a partire dal 5 giugno 2025, detta clausola è stata nuovamente modificata e l'applicazione nuovamente estesa anche ai clienti consumatori ed è tuttora vigente e reperibile sul sito *internet* aziendale[23].

21. Nella versione della clausola contestata in avvio, l'importo della *fee* era pari a 20 euro, addebitato da Locauto direttamente sulla carta di credito del cliente, in parte a titolo di penale (15 euro), in parte a titolo di servizio aggiuntivo al cliente per la gestione delle sanzioni amministrative (5 euro più IVA). Nella versione attualmente vigente, invece, l'importo netto dell'onere è pari a 25 euro, addebitato esclusivamente a titolo di penale[24] (e senza applicazione di IVA).

22. Secondo quanto dichiarato da Locauto, quest'ultima ha, in realtà, cautelativamente disapplicato l'addebito dell'onere per i clienti consumatori, a seguito dell'accertamento dell'Autorità a esito del procedimento CV/231[25] , nelle more del ricorso presentato dinnanzi al giudice amministrativo, sebbene l'ambito di applicazione delle previsioni contestate sia stato formalmente limitato ai soli titolari di partita IVA solo a partire dal 28 giugno 2024. Il Professionista ha specificato, però, che a

---

[20] Cfr., in particolare, i seguenti documenti e i relativi allegati: doc. 6 (prot. 86898), doc .11 (prot. 99777), doc. 18 (prot. 20618), doc. 19 (prot. 22999), doc. 20 (prot. 23480) e doc. 21 (prot. 25236) dell'indice del fascicolo.

[21] Cfr. doc. 6 dell'indice del fascicolo (prot. 86898).

[22] Cfr. *ibidem*.

[23] Alle pagine dedicate alle condizioni di noleggio *https://portale.locautorent.com/doc/elefast-condizioni_generali_di_noleggio_elefast.pdf.* e *https://portale.locautorent.com/doc/condizioni_particolari.pdf.*

[24] Quindi non soggetta a IVA.

[25] Cfr. CV231 - *Locautorent - Spese gestione pratiche amministrative* provvedimento n. 30176 del 24 maggio 2022, in Bollettino n. 22/2022.

causa di un errore materiale, in tale periodo la *fee* sarebbe stata comunque applicata a una parte di clienti che hanno commesso violazioni del CdS notificate al Professionista[26].

23. Secondo quanto rappresentato dalla Società[27], la gestione amministrativa delle pratiche connesse alle sanzioni elevate durante il periodo di noleggio è stata svolta in parte dal personale interno del *Team Customer Service* e in parte "esternalizzata" alla propria capogruppo, proprietaria delle vetture utilizzate dalla Società per il servizio di autonoleggio[28]. In proposito Locauto ha dichiarato che le attività esternalizzate alla capogruppo consistono in:

a) ricezione dei verbali emessi dalle autorità competenti;
b) stampa verbali;
c) inserimento dei dati contenuti nei verbali ricevuti in un foglio di calcolo;
d) inserimento del foglio di calcolo nel sistema gestionale;
e) abbinamento con il contratto di noleggio (RA);
f) verifica dei dati del conducente e da inoltrare all'Ente accertatore;
g) archiviazione del verbale;
h) comunicazione all'Ente impositore dei dati del conducente;
i) archivio comunicazioni;
j) invio email al cliente per comunicazione verbale e incasso;
k) emissione e invio fattura di cortesia;
l) predisposizione e invio fattura elettronica al sistema Agenzia delle Entrate;
m) registrazione contabile incasso e fattura;
n) comunicazione di sollecito. Qualora non sia stato possibile procedere con l'addebito diretto sulla carta di credito fornita a garanzia;
o) lavorazione cartelle esattoriali e ingiunzioni fiscali;
p) attività di *Customer Service* al cliente.

24. Inoltre, il Professionista ha dichiarato[29] di sostenere oneri discendenti dalle suindicate attività di gestione delle multe, rientranti in tre categorie:

1. costi del personale amministrativo interno direttamente impiegato in attività di gestione delle sanzioni amministrative in esame; il professionista ha dichiarato che tali costi ammontano a [10.000 - 30.000] euro per l'anno 2023 e [10.000-30.000] euro per l'anno 2024[30];
2. costi rimborsati alla propria capogruppo, alla quale è affidato il servizio di gestione multe: Locauto dichiara di corrispondere alla *holding* un importo forfetario pari a 25 euro mensili per ogni vettura del proprio parco auto, asseritamente destinato in modo esclusivo alla copertura delle attività di

[26] Il Professionista ha dichiarato di aver addebitato l'onere a: [500-1.000]* consumatori per il periodo settembre - dicembre 2022; [500-1.000] consumatori per l'anno 2023; [10.000-15.000] per l'anno 2024 (cfr. doc. 6 dell'indice del fascicolo; prot. 86898).
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

[27] Cfr. docc. 18 (prot. 20618), 19 (prot. 22999), 20 (prot. 23480) e 21 (prot. 25236) dell'indice del fascicolo.

[28] Cfr. doc. 18 dell'indice del fascicolo (prot. 20618).

[29] Cfr. comunicazione del 20 marzo 2024 (prot. 20618).

[30] [1.000-10.000] euro per il periodo settembre - dicembre 2022.

gestione delle pratiche di rinotifica multe a essa affidata, per un totale di [1.000.000-10.000.000] euro per l'anno 2023 e [1.000.000-10.000.000] euro per l'anno 2024[31];
3. spese legali e contributi unificati per i contenziosi relativi alle sanzioni amministrative, per i quali la società dichiara di aver sostenuto costi che ammontano a [100.000-150.000] euro per l'anno 2023 e [100.000-150.000] euro per l'anno 2024[32].

III.4. La consultazione pubblica

25. Codacons e Adiconsum hanno sostenuto la natura vessatoria della *fee* contestata a Locauto, sopravvissuta alla modifica dell'articolo 196 del CdS e che a oggi non ha più nessuna *ratio* giustificatrice. Infatti, le due associazioni ritengono che, a seguito della novella, l'unica attività rilevante a cui la società di autonoleggio è tenuta a seguito della notifica di un verbale per infrazioni stradali sia la comunicazione dei dati del cliente all'Autorità competente, che si inserisce nella gestione tipica svolta dal professionista.
Peraltro, la trasmissione dei dati del cliente all'Ente accertatore non è svolta a vantaggio del consumatore, bensì dell'Ente accertatore.
Adiconsum ha osservato, inoltre, che l'applicazione di un importo a titolo di penale non sia giustificato in mancanza di un danno diretto alla società di autonoleggio, dimostrabile quale conseguenza diretta della notifica di una sanzione amministrativa.
26. Di contro, Aniasa ha affermato la legittimità della *fee* in base all'opposta tesi secondo cui la gestione delle sanzioni amministrative connesse alle infrazioni stradali costituisce attività distinta da quella tipica del servizio di autonoleggio, poiché ulteriore e solo eventuale. Sul piano economico-industriale, la mole dei verbali sembrerebbe particolarmente elevata e complessa da gestire, in ragione delle varie modalità di notifica dei diversi Enti e dell'indisponibilità a ricevere le richieste di rinotifica al cliente mediante semplice comunicazione scritta.
Inoltre, gli Enti accertatori continuerebbero a indirizzare ai professionisti le richieste di pagamento dei verbali e delle conseguenti cartelle esattoriali, nonostante la modifica normativa in tema di responsabilità.
Infine, la *fee* contestata sarebbe in linea con gli *standard* contrattuali applicati a livello internazionale.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA

27. Locauto ha rilevato che l'annullamento giurisdizionale del provvedimento dell'Autorità n. 30176/2022 per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 10162 del 18 dicembre 2024 ha sconfessato la vessatorietà di per sé dell'onere contestato, spostando la valutazione sul piano della congruità dell'importo richiesto a titolo di penale, che il Professionista reputa non manifestamente eccessivo in base alle attività dichiarate e ai costi addotti, sia con riguardo all'importo previsto nella clausola secondo la formulazione contestata in avvio, sia relativamente all'importo previsto nella clausola attualmente in vigore.
28. Peraltro, il Professionista ha evidenziato che, successivamente al provvedimento dell'Autorità n. 30176/2022 e fino al 28 giugno 2024, la clausola, sebbene formalmente ancora inserita nella

[31] [1.000.000-10.000.000] euro per il periodo settembre - dicembre 2022.
[32] [10.000-30.000] euro per il periodo settembre - dicembre 2022.

documentazione contrattuale, non è stata applicata ai consumatori, salvo in un numero esiguo di casi, in virtù di un errore materiale.

V. CONTRODEDUZIONI DELLA PARTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI

29. Locauto ha contestato che le attività correlate alla gestione delle sanzioni amministrative e i relativi costi sarebbero connaturati all'attività tipica della società, di organizzazione e fornitura del servizio di noleggio senza conducente, ritenendole solo eventuali, svolte in conseguenza della negligenza del consumatore locatario nella conduzione del veicolo noleggiato.
30. Ancora, Locauto ha eccepito che, nonostante la riforma dell'articolo 196 del CdS, la prassi degli Enti accertatori resta quella di investire la società di autonoleggio, esigendo il pagamento delle sanzioni amministrative da parte della stessa, ritenendo ancora sussistente il vincolo di responsabilità solidale tra il professionista e il cliente locatario in ipotesi come il mancato pagamento di pedaggi autostradali, oppure nei casi in cui le vetture utilizzate per l'espletamento dell'attività di autonoleggio non siano di proprietà del professionista, ma utilizzate da Locauto in forza di un contratto di *leasing* con società terze (c.d. *rent to rent*).
31. L'attività di trasmissione dei dati agli Enti accertatori ai fini della rinotifica non è posta in essere nell'interesse di Locauto, ma discenderebbe da un obbligo di legge e da un dovere di collaborazione con le pubbliche autorità, in ossequio all'articolo 1218 del codice civile.
32. Circa la qualificazione giuridica dell'onere contestato e le inerenti ricadute in punto di funzione giuridico-economica, Locauto ha ribadito che la *ratio* della penale non si limita al recupero dei costi sostenuti dalla società per l'attività di gestione delle sanzioni amministrative, ma si estende alla compensazione dei costi e dei rischi derivanti dalla negligenza del consumatore, nonché a indurre un maggior rispetto della normativa vigente in materia di circolazione stradale. Tale funzione di deterrenza a tutela del proprio patrimonio secondo Locauto, alla luce della citata sentenza del Consiglio di Stato del 18 dicembre 2024, è da considerarsi legittima fintanto che la penale non risulta manifestamente eccessiva. Per queste ragioni, Locauto ha recentemente reintrodotto la *fee* anche per i clienti consumatori, modulando il *quantum* della stessa in base ai costi sostenuti dalla società e all'ulteriore finalità di deterrenza.
33. Il Professionista ha evidenziato che l'importo attualmente applicato sarebbe in linea con quanto richiesto dagli stessi Enti accertatori che in fase di notifica di un verbale all'intestatario di un veicolo addebiterebbero spese di notifica degli atti comprese tra i 20 e i 40 euro.
34. In ordine alla proporzionalità della *fee*, la Società ha rilevato che gli Uffici avrebbero errato nel calcolare il costo unitario dell'attività di gestione delle sanzioni amministrative affidata alla propria capogruppo. Infatti, il costo complessivo di tale attività andrebbe parametrato al numero di verbali notificati al professionista e non a quello delle penali effettivamente addebitate ai consumatori.
35. Quanto all'addebito diretto della *fee* sulla carta di credito del cliente, Locauto ha sottolineato di agire a fronte della pre-autorizzazione di quest'ultimo, come da prassi del settore, la cui legittimità è già stata affermata in altri procedimenti.
36. Il Professionista ha contestato, poi, la durata dell'illecito identificata nella comunicazione di contestazione degli addebiti, ribadendo che nel periodo compreso tra il 1° settembre 2022 e il 28

giugno 2024 l'applicazione della *fee* ai consumatori è stata sospesa, seppur contrattualmente prevista, e sarebbe stata effettuata solo occasionalmente e per mero errore.

VI. VALUTAZIONI

37. In via generale, giova osservare che il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole vessatorie contenuto negli articoli 33 e seguenti del Codice del consumo è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere negoziale che il livello di informazione, che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal Professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse. Pertanto, il citato plesso normativo è finalizzato ad apprestare tutela alla parte generalmente dotata di minor forza contrattuale.

38. Nel particolare caso di specie, la clausola complessivamente descritta nella precedente sezione II del presente provvedimento risulta, in entrambe le formulazioni, vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice del consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. I profili di vessatorietà rilevati con riferimento alla clausola in esame, complessivamente considerata, sembrano permanere anche a fronte della sua interpretazione alla luce della lettura dell'intero contratto per adesione in cui è inserita.

39. Infatti, in caso di infrazione stradale - violazione del Codice della Strada e/o omesso pagamento di pedaggio/parcheggio - riconducibile a un veicolo oggetto di contratto di autonoleggio senza conducente, accertata e notificata al professionista dall'Ente accertatore, la clausola in esame impone al cliente-consumatore il pagamento di un importo distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, che il Professionista acquisisce mediante addebito diretto sulla carta di credito del cliente per la gestione amministrativa della (singola) "pratica" nella misura ivi indicata, dapprima pari a 20 euro e attualmente pari a 25 euro.

40. Detta *fee*, a prescindere dalla qualificazione giuridica di corrispettivo o penale, applicata in maniera automatica e generalizzata a fronte di una qualunque notifica di sanzione amministrativa per infrazioni stradali, risulta del tutto ingiustificata a fronte dell'attività di gestione che il professionista è chiamato a svolgere dalla normativa vigente, alla luce della mancata dimostrazione del danno subito dalla Società a seguito della notifica.

41. Come anticipato, infatti, dal 10 novembre 2021 è ordinariamente escluso il vincolo solidale delle imprese di autonoleggio al pagamento delle sanzioni per le infrazioni imputabili ai noleggianti e quindi, il locatore non è più tenuto in solido con il cliente-locatario al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate nel corso del periodo di noleggio, ma rimane onerato solamente della comunicazione all'Ente accertatore delle generalità del cliente, affinché il verbale dell'infrazione possa essere rinotificato a quest'ultimo e il professionista esonerato da ogni responsabilità.

42. Le osservazioni di Locauto in ordine al permanere della responsabilità solidale del noleggiante, in alcune ipotesi quale, ad esempio, il mancato pagamento di un pedaggio autostradale, risultano del tutto inconferenti. La formulazione della clausola oggetto del presente provvedimento, infatti, ricomprende in maniera indistinta e generalizzata tanto le fattispecie di infrazioni stradali a cui non si applica più il vincolo di responsabilità solidale tra società di autonoleggio e conducente/locatario,

ai sensi dell'articolo 196 CdS, quanto le ipotesi - invero residuali - ancora interessate da detto vincolo: talché la circostanza che in determinati casi la novella legislativa lascerebbe sussistere una potenziale responsabilità sussidiaria dell'impresa di noleggio non può valere in alcun modo a giustificare la portata e l'applicazione indifferenziata della clausola *de qua*.

43. L'asserita prassi che vedrebbe gli Enti accertatori perseguire ancora le società di autonoleggio in assenza di un vincolo di solidarietà con il cliente locatario appare integrare una disfunzione di sistema non idonea a giustificare il ribaltamento sul consumatore dei costi che ne discendono. Le spese sostenute dai professionisti del settore per l'impugnativa di verbali e cartelle esattoriali in carenza di legittimazione passiva costituiscono un rischio di impresa, certamente suscettibile di concorrere alla determinazione del prezzo del servizio di autonoleggio, ma che non è in alcun caso riconducibile in via diretta e immediata all'ipotizzato inadempimento del consumatore, in quanto postulano l'adozione di un ulteriore comportamento *contra legem* - o quanto meno negligente - da parte di un altro soggetto giuridico, determinando una chiara interruzione del nesso eziologico.

44. In relazione alle citate ipotesi di *rent to rent*, si sottolinea che la *ratio* della deroga al principio di solidarietà di cui all'articolo 196, comma 1, del CdS per le fattispecie disciplinate dall'articolo 84 - locazione senza conducente -, appare quella di manlevare le società che svolgono servizio di locazione senza conducente, indipendentemente dal titolo di proprietà sul veicolo. Risulta, quindi, irrilevante la circostanza che le imprese di locazione siano o meno proprietarie delle vetture noleggiate: l'inciso "*in vece del proprietario*" non esclude le società operanti con vetture di proprietà di terzi, essendo il termine "proprietario" utilizzato atecnicamente. Del resto, lo stesso articolo 196, al primo capoverso del comma 1, equipara il proprietario all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Identica impostazione è presente in seno alla circolare 300/2018 del Ministero dell'Interno che assimila le imprese operanti con vetture proprie a quelle operanti con vetture in *leasing*, sul presupposto che "*il veicolo in leasing, anche se formalmente non intestato all'impresa che lo loca, è comunque da questa detenuto con l'esercizio di tutti i poteri del proprietario, in ragione della peculiare natura giuridica del leasing*".

45. In altri termini, quindi, a fronte della notifica/comunicazione di una sanzione amministrativa, le uniche attività a cui attualmente il professionista è tenuto in base alla normativa vigente si sostanziano:

(i) nel reperimento dei dati anagrafici e identificativi del noleggiante a cui è imputabile l'infrazione oggetto della sanzione notificata, all'interno del proprio data-base clienti;

(ii) nel trasferimento dei predetti dati all'Ente/Soggetto accertatore al fine di consentire la corretta ri-notifica della sanzione.

46. Contrariamente a quanto sostenuto da Locauto, la comunicazione dei dati del cliente assolve principalmente alla funzione di fornire all'Ente accertatore i dati del locatario ai fini della rinotifica in un'ottica di leale collaborazione con l'Autorità amministrativa e, quindi, di conseguenza, a esonerare la società di autonoleggio dal vincolo di solidarietà con il conducente del veicolo che ha commesso l'infrazione. Peraltro, il rispetto di tale onere risponde al normale canone di diligenza che può essere richiesta ai professionisti del settore.

È evidente, quindi, che tale attività sia svolta a favore dell'Ente accertatore nonché nell'interesse del professionista, e non a vantaggio diretto del consumatore.

47. Il lungo elenco di attività fornito dal Professionista - dal quale discendono i costi che giustificherebbero la *fee* - parcellizza strumentalmente le attività descritte[33] e contiene adempimenti non richiesti dalla normativa e certamente non svolti nell'interesse del consumatore[34].

48. Si consideri, infatti, che il cliente non beneficia in alcun modo della comunicazione del verbale di accertamento inviatogli dal professionista, non potendo procedere né al pagamento, né alla contestazione della contravvenzione in assenza della formale notifica dell'Ente accertatore. Allo stesso modo, buona parte delle attività dichiarate (solleciti di pagamento, emissioni di fattura, attività di *customer care* sulle modalità di pagamento della *fee,* chiarimenti in merito agli addebiti, storni delle *fee*, ecc.) nasce proprio dall'addebito della *fee* di cui si contesta la legittimità ed è del tutto estranea alla notifica della sanzione amministrativa in sé.

49. Come anche osservato dagli intervenienti alla consultazione pubblica, il trattamento dei dati dei clienti ai fini della trasmissione agli Enti accertatori - unico adempimento a cui il professionista è tenuto - è da ricomprendersi nella più generale attività di gestione dei dati svolta per l'espletamento del servizio di autonoleggio, ovvero l'attività tipica del professionista.

Lo svolgimento di tali attività per la gestione delle sanzioni amministrative non comporta cambiamenti dell'organizzazione aziendale, dal momento che il trattamento dei dati degli utilizzatori dei veicoli è indispensabile allo svolgimento dello stesso servizio di autonoleggio:

- a fini fiscali,
- a garanzia della società rispetto alle condotte assunte dai clienti durante il periodo di noleggio, dalle quali può discendere responsabilità civile, penale e amministrativa,
- quale adempimento rispondente al normale canone di diligenza professionale.

50. Pertanto, la raccolta e la comunicazione dei dati del cliente agli Enti accertatori e i costi connessi non giustificano l'addebito al cliente di un onere distinto e aggiuntivo rispetto al prezzo del servizio di autonoleggio. Inoltre, in base alle evidenze raccolte, attraverso l'addebito della *fee* il Professionista ribalta sul consumatore ulteriori costi relativi ad attività non necessarie e non correlate alla gestione delle sanzioni, in violazione del canone di buona fede che dovrebbe ispirare le parti in ogni momento del rapporto contrattuale.

51. Vale inoltre evidenziare che la *fee* in questione viene addebitata unilateralmente dal Professionista sulla carta di credito del consumatore locatario, a fronte della mera notifica del verbale alla società, ancor prima della rinotifica dell'Ente al cliente e senza nessuna certezza circa la legittimità della pretesa sanzionatoria.

52. Alla luce delle considerazioni svolte la clausola appare idonea a determinare "*a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto*" a prescindere dal valore della *fee* addebitata.

53. Peraltro, anche procedendo *ad abundantiam* a un'analisi della proporzionalità dell'importo richiesto in relazione ai costi dichiarati dalla società, tale importo risulterebbe comunque non giustificato in base ai costi effettivamente imputabili alle attività direttamente connesse alla gestione delle sanzioni amministrative e correttamente documentati dalla società.

---

[33] Ad esempio, delle attività elencate dalla lettera a) alla f) *sub* paragrafo 23, possono essere considerate solo tre: ricezione dei verbali; abbinamento del contratto di noleggio, trasferimento dei dati presenti nel contratto all'Ente.

[34] In particolare, le voci di cui alle lettere j), k), l), m), n) e p) *sub* paragrafo 23

54. Infatti, i costi addizionali specifici, adeguatamente documentati dalla Parte, emergenti dalla notifica alla società delle sanzioni in oggetto, si limitano alle spese per il personale amministrativo interno di Locauto, impiegato in modo stabile nell'attività di gestione delle pratiche in esame, pari a circa [10.000-30.000] euro per l'anno 2023 e [10.000-30.000] euro per l'anno 2024[35].
Di contro, gli importi asseritamente corrisposti alla capogruppo per il medesimo servizio di gestione delle sanzioni amministrative non possono essere presi in considerazione, trattandosi di un trasferimento di somme infragruppo, il cui titolo, peraltro, non emerge dagli atti del presente procedimento. Inoltre, come anticipato, alcune delle attività asseritamente svolte dalla capogruppo a fronte della somma dichiarata duplicherebbero attività svolte dal personale interno di Locauto, mentre altre, appaiono ultronee rispetto a quanto necessario al trasferimento dei dati dei clienti ai fini della rinotifica (in particolare, le voci alle lettere j), k), l), m), n) e p) *sub* par. 23).
55. Tanto premesso, un'analisi di proporzionalità della *fee* può essere compiuta sulla base dei dati dichiarati dal Professionista e relativi al costo del personale amministrativo interno dedicato alle attività di gestione delle multe[36]. Ciò determina un costo unitario di gestione di ogni pratica pari a circa [1-5] euro, che in relazione all'importo della *fee* contestato in avvio determina uno scarto percentuale particolarmente significativo indicativo della sproporzione fra il valore della *fee* e i costi sostenuti[37], che aumenta se si considera l'importo della *fee* attualmente previsto[38]. L'importo della *fee* contestata appare pertanto manifestamente sproporzionato rispetto ai costi sopportati dal professionista per le attività direttamente correlate alla gestione delle sanzioni amministrative.
56. Per altro, già dalla stessa clausola complessivamente contestata all'atto di avvio del procedimento è possibile rilevare la sproporzione dell'onere oggetto di analisi. Infatti, dalla formulazione originariamente contestata si evince come la stessa società avesse autonomamente calcolato il costo di gestione della pratica, ovvero delle materiali attività necessarie al trasferimento dei dati del cliente all'Ente accertatore, quantificandoli in 5 euro più IVA, mentre il costo complessivamente addebitato al cliente superava i 20 euro (i predetti 5 euro più IVA quale corrispettivo del servizio di gestione, più ulteriori 15 euro a titolo di penale). Tale circostanza dimostra un'evidente sproporzione della *fee* rispetto ai costi, dal momento che l'importo definito dalla società corrisponde a uno scarto del [100-500]% rispetto ai costi di gestione determinati da Locauto, che aumenta al [500-1000]% rispetto al nuovo importo di 25 euro previsto dalla clausola oggi vigente.
57. Anche a voler concedere - come sostenuto dal Professionista - che nella determinazione dell'importo della penale il predisponente possa legittimamente perseguire uno scopo di deterrenza dell'inadempimento, tale finalità non potrebbe in alcun caso condurre a una quantificazione della penale manifestamente esorbitante e del tutto svincolata dal maggior esborso sostenuto dall'impresa per la gestione della notifica delle sanzioni amministrative. Né potrebbe ammettersi che le parti private - attraverso lo strumento contrattuale - possano sostituirsi o affiancarsi al legislatore, al fine di disincentivare ulteriormente comportamenti illeciti per i quali l'ordinamento giuridico già prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a presidio dell'interesse pubblico tutelato.

---

35 [1.000-10.000] euro per il periodo settembre - dicembre 2022.
36 Si prendono come base i costi dichiarati con riferimento all'ultimo anno di esercizio (2024).
37 Pari a circa il [500-1.000]%.
38 Pari a circa il [1.000-1.500]%.

58. Infine, il *benchmark* proposto dalla parte e relativo agli oneri amministrativi addebitati dalle Autorità competenti in sede di notifica di sanzioni amministrative appare improprio. Invero, l'attività svolta da tali soggetti non è qualitativamente assimilabile a quella svolta dal professionista ai fini della comunicazione dei dati del cliente all'Ente accertatore.
59. Nel complesso, le argomentazioni addotte dalla parte risultano dunque insufficienti a fornire una giustificazione oggettiva della previsione generalizzata di una *fee*, in qualunque ipotesi di notifica di sanzioni amministrative per infrazioni connesse alla circolazione dei veicoli noleggiati, peraltro, di importo manifestamente eccessivo e ingiustificato rispetto al livello dei costi documentato dall'impresa.
60. Da tutto quanto premesso, discende che la previsione di un emolumento aggiuntivo - pari dapprima a 20 euro netti e attualmente a 25 euro netti, per ciascuna pratica amministrativa - peraltro addebitato in modo automatico sulla carta di credito del cliente - risulta del tutto ingiustificata e tale da determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di noleggio, in violazione dell'articolo 33, comma 1, del Codice del consumo.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

61. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, così come richiamato dall'articolo 37-*bis* del Codice del consumo, l'Autorità, con il provvedimento che accerta la violazione della disciplina delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.
62. Ai fini della quantificazione della sanzione si osserva che l'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo si applica alle fattispecie di cui all'articolo 33 del medesimo codice a partire dal 1° febbraio 2022 e che le violazioni in esame sono risultate in essere già al 2 aprile 2023, data di entrata in vigore della novella al Codice del consumo di cui al D.lgs. 7 marzo 2023, n. 26, applicandosi pertanto al caso di specie i limiti edittali da questo previsti.
63. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, ove appropriato, dei criteri indicati al comma 2-*ter* dell'articolo 37-*bis* e, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 37-*bis*, comma 2-*quater*, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.
64. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame: i) della dimensione economica del Professionista (i cui ricavi al 31 dicembre 2024 sono stati pari a 285.390.640 euro e dell'appartenenza al Gruppo di cui Locauto S.p.A. è la *holding*, il cui fatturato complessivo nel 2023[39] è stato pari a 260.632.999 euro); ii) dell'importo della *fee* contenuta nella clausola e dei ricavi specifici realizzati dal Professionista; iii) del carattere automatico dell'addebito in esame sulla carta di credito del cliente in base alla pre-autorizzazione richiesta dal Professionista all'atto della sottoscrizione del contratto di noleggio; iv) dell'idoneità a incidere su un ampio numero di consumatori (potenzialmente tutti i clienti del professionista).

[39] Ultimo bilancio pubblicato.

65. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la clausola complessivamente descritta *sub* paragrafo II, del presente provvedimento, tutt'ora prevista in seno alla documentazione contrattuale dedicata all'utenza, è stata adottata quantomeno a partire dal 1° settembre 2022 fino al 28 giugno 2024 e, a oggi, nuovamente in essere quantomeno a partire dal 5 giugno 2025. Tuttavia, si rileva che per il periodo compreso tra il 1° settembre 2022 e il 28 giugno 2024 Locauto non ha applicato la *fee* ai clienti consumatori, a eccezione di un numero limitato di clienti, a fronte di un mero errore materiale.
66. Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Locauto nella misura di 400.000 euro.

RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola complessivamente descritta al punto II, *sub* lettere A), B), A1) e B1), del presente provvedimento è vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice del consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;

RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 2, del Codice del consumo e dell'articolo 19, comma 1, del Regolamento, è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito dell'Autorità e di Locauto Rent S.p.A;

RITENUTO congruo che la durata della predetta pubblicazione sia pari a dieci giorni consecutivi e che non sussistono particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei consumatori;

DELIBERA

a) che la clausola complessivamente descritta al punto II, *sub* lettere A), B), A1) e B1), del presente provvedimento è vessatoria, ai sensi dell'articolo 33 del Codice del consumo, e ne vieta l'utilizzo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

b) di irrogare alla società Locauto Rent S.p.A, in relazione alla violazione di cui al punto II lett. A), B), A1) e B1), una sanzione amministrativa pecuniaria di 400.000 € (quattrocentomila euro);

c) di comunicare all'Autorità le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a) nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

DISPONE

a) che la società Locauto Rent S.p.A pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell'articolo 37-*bis* del Codice del consumo e dell'articolo 19, comma 1, del Regolamento, secondo le seguenti modalità:
1) il testo dell'estratto del provvedimento è quello riportato nell'allegato al presente provvedimento;
2) il testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per dieci giorni consecutivi nella *homepage* del sito *https://www.locautorent.com/it/* con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione del testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulle predette pagine del sito *https://www.locautorent.com/it/*;

c) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito *internet* di pubblicazione dell'estratto, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato.

Ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 2, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 4, e dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo

amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del parere stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

CV262 - LOCAUTO-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE
Allegato al provvedimento n. 31661

Allegato al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 5 agosto 2025 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie *ex* articolo 37-*bis* del Codice del consumo.

La Società Locauto Rent S.p.A.

La clausola oggetto di istruttoria, come contestata nel provvedimento di avvio del procedimento e come in seguito modificata dalla Parte, è contenuta nei documenti contrattuali denominati «Condizioni generali di noleggio» e «Condizioni particolari di Noleggio», predisposti unilateralmente dal Professionista per la disciplina dell'attività di autonoleggio a breve termine senza conducente e pubblicati sul sito internet aziendale https://www.locautorent.com/it/.

Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra il Professionista e i consumatori, la clausola di seguito trascritta, come verificata d'ufficio il 14 giugno 2024.

A) CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO:

8. ULTERIORI OBBLIGHI PER IL CLIENTE – *«Il Cliente si obbliga a:* […] *d) in caso di violazione del Codice della Strada o di altra sanzione amministrativa (incluso il mancato pagamento di pedaggi e/o parcheggi) provvedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione comminata al veicolo noleggiato e a rimborsare il Locatore di ogni eventuale addebito di terzi; il Cliente si obbliga inoltre a corrispondere al Locatore: - il corrispettivo per il servizio di gestione e assistenza per le sanzioni amministrative, il cui importo è indicato nelle Condizioni Particolari di Noleggio; - la penale indicata nelle Condizioni Particolari di Noleggio; tale penale verrà rimborsata al Cliente dietro presentazione dell'avvenuto pagamento della contravvenzione, del pedaggio e/o del parcheggio, ovvero previa dimostrazione di avvenuto annullamento della sanzione o in ogni altra causa di non imputabilità prevista dalla legge. Il corrispettivo per il servizio di gestione e assistenza per le sanzioni amministrative e la penale non sono inclusivi dell'ammontare della sanzione e di ogni eventuale sua maggiorazione applicata dalle amministrazioni competenti».*

B) CONDIZIONI PARTICOLARI DI NOLEGGIO:

- SERVIZI E ACCESSORI - *«Servizio di gestione e assistenza per le sanzioni amministrative 5,00 € a sanzione»;*
- PENALI *- «Penale ex art. 8D Condizioni Generali di Noleggio (per singola violazione): 15,00 €».*

La clausola complessivamente contestata, nella formulazione di cui sopra, risulta essere stata introdotta nella documentazione contrattuale il 29 marzo 2024. In data 28 giugno 2024, a seguito

di modifica della documentazione contrattuale, la portata delle previsioni è stata limitata ai soli clienti titolari di partita IVA.
Da ultimo la clausola è stata nuovamente modificata ed estesa anche ai clienti consumatori. Si riporta di seguito l'attuale formulazione delle previsioni, come verificata dalla Direzione in data 5 giugno 2025. Rileva comunque che la nuova formulazione della clausola non fa venir meno i contenuti di vessatorietà contestati all'atto dell'avvio del presente procedimento.

A1) CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO:

8. ULTERIORI OBBLIGHI PER IL CLIENTE – *«Il Cliente si obbliga a:* […] *d) provvedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione comminata all'autoveicolo noleggiato, dei pedaggi autostradali e degli oneri di qualsiasi natura derivanti da parcheggi, durante il periodo di noleggio e a rimborsare il Locatore di ogni eventuale addebito di terzi, oltre alla penale prevista dalle Condizioni Particolari; tale penale persegue l'obiettivo di disincentivare la commissione di infrazioni e favorire il rispetto delle regole di circolazione stradale e la tutela del veicolo noleggiato, e non sostituisce la sanzione amministrativa, il costo del pedaggio e/o gli oneri di parcheggio che vengono richiesti al Cliente dagli enti impositori; le penale verrà rimborsata al Cliente dietro presentazione dell'avvenuto pagamento della contravvenzione, del pedaggio e/o del parcheggio, ovvero previa dimostrazione di avvenuto annullamento della sanzione o in ogni altra causa di non imputabilità prevista dalla legge ».*

B1) CONDIZIONI PARTICOLARI DI NOLEGGIO:

*- **PENALI** - «Penale ex art. 8D Condizioni Generali di Noleggio (per singola violazione). 25,00 €».*

Sulla base delle evidenze istruttorie, con il presente provvedimento si contesta la vessatorietà della clausola che prevede l'obbligo del contraente-locatario al pagamento di un importo forfetario (di seguito anche "fee") per la gestione di ciascuna pratica correlata ad una sanzione amministrativa relativa ad un'infrazione stradale, oppure di altri addebiti per mancato pagamento di tariffe di parcheggio o pedaggio riconducibili al noleggiante, quale onere distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice del consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, come di seguito argomentato.

[*OMISSIS*]

il 23 luglio 2024 è stato avviato il presente procedimento CV/262 Locauto - Spese Gestione Pratiche Amministrative, nei confronti della società Locauto Rent S.p.A.

[*OMISSIS*]

RITENUT*O, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola descritta al punto II, sub lettere A), B), A)1 e B1) del presente provvedimento è vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1,*

del Codice del consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;

[*OMISSIS*]

DELIBERA

a) che la clausola descritte al punto II, sub lettere A), B), A)1 e B1) del presente provvedimento è vessatoria, ai sensi dell'articolo 33, del Codice del consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

[*OMISSIS*]

L'Autorità ha disposto la pubblicazione del presente estratto del provvedimento ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 2, del Codice del consumo.

(Delibera adottata nell'adunanza del 5 agosto 2025 e disponibile sul sito www.agcm.it)

CV263 - SICILY BY CAR-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE
Provvedimento n. 31662

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 agosto 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte III, Titolo I, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015 (di seguito, "previgente Regolamento");

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTE le proprie delibere del 29 ottobre 2024, del 28 gennaio e del 20 maggio 2025 con le quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. La Società Sicily by Car S.p.A.[1] (di seguito anche "SbC", "Professionista" o "Società"; P.I. 00105050827), opera, tra l'altro, nel settore della prestazione di servizi di autonoleggio a breve termine senza conducente. La società, secondo il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ha realizzato un fatturato pari a 135.336.145 euro e un M.O.L. pari a 27.483.711 euro[2].

2. Sig. [*omissis*]* in qualità di consumatore segnalante.

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

3. La clausola oggetto di istruttoria, come contestata nel provvedimento di avvio del procedimento, è contenuta nel documento contrattuale denominato "*Condizioni Generali di Contratto*", predisposto unilateralmente dal Professionista per la disciplina dell'attività di autonoleggio a breve termine senza conducente e rinvenibili sul sito *internet* aziendale *https://www.sicilybycar.it/.*[3].

---

[1] Il capitale sociale di Sicily by Car S.p.A. è quasi interamente detenuto dalla Dragotto *Holding* S.p.A.

[2] Cfr. all. 1 al doc. 87 dell'indice del fascicolo (prot. 43065).

[*] Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

[3] Alla pagina *https://www.sicilybycar.it/it/termini-e-condizioni.*

4. Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra il Professionista e i consumatori, la clausola di seguito trascritta, come verificata d'ufficio il 10 luglio 2024[4].

A) TERMINI E CONDIZIONI:
2. OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL CLIENTE - 2.2 "*Il Cliente si obbliga:* […] *e) a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio e a versare al Locatore, in caso di omesso tempestivo pagamento il corrispettivo (€ 50,00 più iva) per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo; […]".*
5. La stessa clausola risulta riprodotta anche nel documento informativo denominato "*Informazioni Generali di Noleggio*", depositato dalla stessa società[5].

B) INFORMAZIONI GENERALI DI NOLEGGIO:
- MULTE E MANCATI PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI "*Saranno notificate al cliente tutte le contravvenzioni e infrazioni al Codice della Strada nonché i mancati pagamenti dei pedaggi autostradali e/o ticket parcheggi occorsi durante il periodo di noleggio. Inoltre, al cliente verrà richiesto il pagamento del corrispettivo di € 50,00 + IVA per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo tale corrispettivo verrà pagato con addebito su carta di credito*."

6. La clausola complessivamente contestata, nella formulazione di cui sopra, presente già a partire dal 1° settembre 2022, è rimasta in vigore fino al 25 ottobre 2024, data di eliminazione della *fee* dalla documentazione contrattuale, in esecuzione dei capi provvisoriamente esecutivi della sentenza del Tribunale di Bolzano del 17 giugno 2024, n. 3485, nell'ambito della *class action* promossa da Movimento Consumatori.
7. Sulla base delle evidenze istruttorie, con il presente provvedimento si contesta la vessatorietà della clausola che prevede l'obbligo del contraente-locatario al pagamento di un importo forfetario (di seguito anche "*fee*") per la gestione di ciascuna pratica correlata a una sanzione amministrativa relativa a un'infrazione stradale, oppure di altri addebiti per mancato pagamento di tariffe di parcheggio o pedaggio riconducibili al noleggiante, quale onere distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice del consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, come di seguito argomentato.

[4] Cfr. doc. 17 dell'indice del fascicolo (verbale di acquisizione agli atti del 26 luglio e unita documentazione).
[5] Cfr. all. 2 al doc. 7 dell'indice del fascicolo (prot. 36687).

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. L'iter del procedimento

8. Sulla base di molteplici segnalazioni di consumatori[6] e delle informazioni acquisite d'ufficio[7], il 23 luglio 2024 è stato avviato il procedimento *CV/263*, nei confronti della società Sicily by Car S.p.A.[8].

9. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata formulata una richiesta di informazioni al professionista, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del previgente Regolamento ", al fine di acquisire elementi idonei a superare la presunzione di vessatorietà di cui all'articolo 33, commi 1 e 2 lettera *f*), del Codice del consumo. Il Professionista ha riscontrato tale richiesta in data 21 agosto 2024[9].

10. Informata l'Autorità, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del previgente Regolamento, in data 1° agosto 2024 è stata disposta la consultazione di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1, del Codice del consumo, tramite la pubblicazione per trenta giorni, sul sito istituzionale dell'Autorità (*www.agcm.it*), di un comunicato e della clausola contrattuale oggetto di contestazione. Nel corso di tale consultazione pubblica sono pervenuti i contributi di Adiconsum, Codacons e Aniasa (Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio della *Sharing mobility* e dell'Automotive *digital*)[10].

11. A seguito dell'istanza di partecipazione, presentata in data 7 agosto 2024, il 6 settembre 2024 è stato ammesso a partecipare il Sig. [omissis][11].

12. I rappresentanti della Società sono stati sentiti in audizione in data 16 ottobre 2024[12] e 19 febbraio 2025[13].

13. In pari data sono state richieste ulteriori informazioni utili all'accertamento in corso[14], fornite dalla società il successivo 3 aprile 2025[15] contestualmente alla presentazione di una proposta di impegni[16].

14. Nella sua adunanza del 20 maggio 2025, l'Autorità ha rigettato gli impegni proposti dal Professionista e il successivo 22 maggio 2025 ne ha dato comunicazione alle Parti[17].

---

[6] Cfr. docc. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'indice del fascicolo (prott. 13343; 2347; 25916; 27719;34787; 52578; 55578; 55295; 57652; 60868).

[7] Cfr. docc. 7, 8 e 17 dell'indice del fascicolo (prott. 36687; 38855 e verbale di acquisizione agli atti del 27 giugno 2024 e unita documentazione).

[8] Cfr. doc. 16 dell'indice del fascicolo (prot.72424).

[9] Cfr. doc. 23 dell'indice del fascicolo (prot. 79783).

[10] Cfr. doc. 24 dell'indice del fascicolo (Verbale di acquisizione documentazione al fascicolo del 4 settembre 2024).

[11] Cfr. docc. 21; 25 e 26 dell'indice del fascicolo (prott. 77448; 83048; 83158).

[12] Cfr. docc. 35 e 64 dell'indice del fascicolo (prott. 93341 e 101960).

[13] Cfr. docc. 69 e 71 dell'indice del fascicolo (prot. 9638 e verbale di audizione del 19 febbraio 2025).

[14] Cfr. doc. 70 dell'indice del fascicolo (prot. 12243).

[15] Cfr. doc. 81 dell'indice del fascicolo (prot. 24611).

[16] Cfr. doc. 82 dell'indice del fascicolo (prot. 24612).

[17] Cfr. doc. 86 dell'indice del fascicolo (prot. 39904).

15. Il 13 giugno 2025, è stata comunicata alle Parti la conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento attraverso la comunicazione di contestazione degli addebiti[18] ed è stato assegnato un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni scritte, da presentarsi al Collegio, e ulteriori dieci giorni per le repliche.

16. In data 14 luglio 2025, il Professionista ha trasmesso le proprie controdeduzioni[19].

III.2. Il quadro normativo di riferimento

17. La normativa di riferimento del settore dell'autonoleggio senza conducente è stata sostanzialmente innovata dalla legge 9 novembre 2021, n. 156[20]. In particolare, per quanto d'interesse ai fini del presente procedimento, la citata legge ha modificato l'articolo 196 del Codice della Strada (di seguito anche "CdS") introducendo un'espressa eccezione al "Principio di solidarietà", prevedendo che nei casi di cui all'articolo 84 CdS - locazione senza conducente - "*il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione*".

18. Pertanto, l'attuale formulazione dell'articolo 196 del CdS esclude il generale vincolo di solidarietà tra proprietario della vettura e conducente per le infrazioni alle norme del CdS, nei casi di cui all'articolo 84 CdS (locazione senza conducente). In tale ultima ipotesi, infatti, la novella legislativa individua solo il locatario e l'effettivo conducente come soggetti responsabili in solido al pagamento della sanzione amministrativa. Di conseguenza, in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria accertata nel corso del periodo di noleggio, il Professionista-locatore non è più responsabile in solido con il cliente-locatario per il pagamento delle stesse.

19. Alla luce dell'attuale disposizione, quindi, il Professionista, a fronte di multe comminate al locatario del veicolo, rimane onerato solamente della comunicazione all'Ente accertatore delle generalità del cliente, affinché il verbale dell'infrazione possa essere rinotificato a quest'ultimo e il professionista esonerato da ogni responsabilità.

III.3. Le evidenze acquisite

20. Dalla documentazione in atti[21] sono emerse le seguenti risultanze.

21. Nello specifico caso di infrazioni al Codice della Strada, mancati pagamenti di parcheggi e pedaggi, riconducibili a un veicolo oggetto di contratto di noleggio senza conducente, accertate e notificate al professionista-locatore dall'Ente competente, la clausola complessivamente contestata impone al consumatore-locatario il pagamento di un importo distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, che il professionista acquisisce in via immediata, a seguito del ricevimento del verbale da parte dell'Ente, tramite addebito diretto su carta di credito.

22. La clausola contestata prevede un onere pari a 50 euro più IVA, addebitato da SbC direttamente sulla carta di credito del cliente, a titolo di "servizio aggiuntivo" al cliente per la gestione delle sanzioni amministrative discendenti da infrazioni stradali elevate durante il periodo di noleggio.

---

[18] Cfr. docc. 90 e 91 dell'indice del fascicolo (prott. 47296 e 47293).

[19] Cfr. doc. 99 dell'indice del fascicolo (prot. 57189).

[20] Legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" (c.d. "D.L. Infrastrutture").

[21] Cfr., in particolare, i seguenti documenti dell'indice del fascicolo e relativi allegati: 7; 8; 23; 35; 64, 69; 71 e 81 (prott. 36687; 38855; 79783; 93341; 101960; 9638; verbale di audizione del 19 febbraio 2025 e 24611).

23. Secondo quanto dichiarato, a seguito della pronuncia del Tribunale di Bolzano del 17 giugno 2024, n. 3485, a far data dal 25 ottobre 2024, SbC è stata costretta a eliminare la clausola dalla propria documentazione contrattuale.

24. Secondo quanto rappresentato dal Professionista[22], l'attività di gestione amministrativa delle pratiche connesse alle sanzioni elevate durante il periodo di noleggio è in parte esternalizzata a una società terza, la A&C Broker S.r.l., e in parte affidate al personale interno di diverse unità della stessa SbC.

25. Nello specifico A&C Broker S.r.l. si occupa:

a) della protocollazione e accertamento della tempestività della notifica della sanzione;

b) dell'individuazione del Cliente SbC locatario dell'autoveicolo al momento dell'infrazione contestata;

c) della comunicazione dei dati anagrafici e identificativi del Cliente all'Autorità/Ente che ha elevato la multa/sanzione, al fine della rinotifica;

d) della comunicazione al Cliente della notifica ricevuta dalla SbC e dell'invio dei suoi dati all'Autorità/Ente, con contestuale preavviso dell'addebito di € 50 per la gestione pratica;

e) della gestione dei rapporti con le Autorità che elevano le multe o emanano atti impositivi, anche proponendo istanze e ricorsi;

f) del supporto, anche attraverso l'elaborazione di documenti, all'attività dei legali esterni della SbC che gestiscono il contenzioso.

26. Personale interno di SbC è, invece, preposto alle interlocuzioni con Enti, Autorità e clienti, alla gestione dei contenziosi e al recupero crediti. Nel dettaglio:

a) [1-5] unità dell'ufficio Customer Service e [1-5] unità del *Call Center* gestiscono le comunicazioni con i Clienti e i *broker* aventi a oggetto richieste di chiarimenti in merito alle sanzioni comminate da Autorità ed Enti; alle rinotifiche richieste dall'ufficio Multe SbC e ai tempi e alle modalità per procedere al pagamento delle sanzioni; richieste di invio di documentazione inerente al noleggio e all'applicazione del corrispettivo di € 50, laddove il Cliente non avesse ricevuto il preavviso di addebito inviato dalla Sicily by Car; istanze di rimborso del corrispettivo di € 50; richieste di assistenza a Clienti stranieri per interloquire con le Autorità che hanno elevato il verbale; eventuali reclami;

b) [1-5] unità della sede legale della Sicily by Car S.p.A. di Bolzano per la gestione delle sanzioni amministrative notificate e l'invio a mezzo posta alla sede amministrativa sita a Carini (PA), oltre a svolgere anche attività di *call center* per le richieste dei clienti di chiarimenti/reclami relativi all'addebito della fee;

c) [1-5] unità dell'ufficio Contenzioso gestiscono i casi in cui i clienti contestano tramite il circuito delle carte di credito l'addebito del corrispettivo di € 50, curando le comunicazioni e tutti gli adempimenti necessari per dimostrare la correttezza degli addebiti eseguiti;

d) [1-5] unità dell'ufficio Recupero Crediti sono preposte al recupero diretto del credito nei confronti dei Clienti, nel caso in cui non sia stato possibile procedere all'addebito del corrispettivo sulla carta di credito da essi fornita a inizio noleggio;

e) [1-5] unità dell'ufficio Amministrazione curano l'emissione delle note di credito su richiesta dell'ufficio Contenzioso, in caso di annullamento della sanzione da parte dell'Autorità, oppure nei

[22] Cfr. i documenti dell'indice del fascicolo nn. 18; 19; 20 e 21 (prott. 20618; 22999; 23480; 25236).

casi di restituzione dell'addebito al Cliente che dimostri di avere provveduto al pagamento della multa prima che il relativo verbale fosse notificato alla Società oltre a provvedere al pagamento delle multe/sanzioni per le quali non è prevista la rinotifica al Cliente;
f) [1-5] unità dell'ufficio Legale interno alla società per il supporto giuridico al *Customer Service* nella gestione dei reclami e agli altri uffici coinvolti nella gestione delle pratiche relative a multe/sanzioni; per la corrispondenza con avvocati che chiedono chiarimenti o formulano contestazioni in merito alla gestione delle multe; per il raccordo tra l'ufficio Multe e i legali esterni incaricati della gestione del contenzioso giudiziale inerente alle sanzioni amministrative;
g) [1-5] unità dell'Amministrazione per la gestione dei rapporti con le Case Automobilistiche proprietarie degli autoveicoli multati, facenti parte del parco auto della SbC in forza di contratti di noleggio a lungo termine per uso commerciale, che addebiterebbero a SbC, a propria volta, un onere per la gestione delle sanzioni amministrative alle stesse notificate, nel caso di pagamento diretto di sanzioni non rinotificabili.

27. Il Professionista ha dichiarato[23], quindi, di sostenere oneri discendenti dalle suindicate attività di gestione delle sanzioni amministrative, rientranti nelle seguenti categorie:
1. costo del personale amministrativo direttamente impiegato in attività di gestione delle sanzioni amministrative in esame (nella misura del 40% sul monte ore totale del personale amministrativo) che ammontano a euro [500.000-1.000.000] per l'anno 2023 ed euro [500.000-1.000.000] per l'anno 2024[24];
2. costi di esternalizzazione alla società A&C Broker a cui è affidato il servizio di gestione multe che ammontano ad euro [500.000-1.000.000] per l'anno 2023 ed euro [500.000-1.000.000] per l'anno 2024[25];
3. costi ordinari e straordinari di manutenzione del *software* gestionale "multe" che ammontano ad euro [10.000-30.000] per l'anno 2023 ed euro [30.000-50.000] per l'anno 2024[26];
4. spese legali per contenziosi relativi alle sanzioni amministrative che ammontano a euro [100.000-150.000] per l'anno 2023 ed euro [200.000-300.000] per l'anno 2024[27];
5. importi per le multe direttamente pagate da Sicily che ammontano a euro [30.000-50.000] per l'anno 2023 ed euro [30.000-50.000] per l'anno 2024[28];
6. importi versati alle case automobilistiche proprietarie di vetture concesse in *leasing* a Sicily per l'attività di autonoleggio, per la gestione delle multe ricevute da tali compagnie e per gli eventuali pagamenti diretti in ipotesi di sanzioni che ammontano a euro [100.000-150.000] per l'anno 2023 ed euro [30.000-50.000] per l'anno 2024[29];

---

[23] Cfr. r. doc. 81 dell'indice del fascicolo (prot. 24611).
[24] Euro [150.000-200.000] per il periodo settembre - dicembre 2022.
[25] Euro [200.000-300.000] per il periodo settembre - dicembre 2022.
[26] Euro [1.000-10.000] per il periodo settembre - dicembre 2022.
[27] Euro [50.000-100.000] per il periodo settembre - dicembre 2022.
[28] Euro [10.000-30.000] per il periodo settembre - dicembre 2022.
[29] Euro [30.000–50.000] per il periodo settembre - dicembre 2022.

7. quota parte degli ammortamenti di arredi, pc, canoni di locazione locali, leasing stampanti e *fax*, consumi elettrici, idrici, telefono, rete dati, imputabile all'attività di gestione multe che ammontano a euro [50.000-100.000] per l'anno 2023 ed euro [50.000-100.000] per l'anno 2024[30].

III.4. La consultazione pubblica

28. Codacons e Adiconsum hanno sostenuto la natura vessatoria della *fee* contestata a SbC, sopravvissuta alla modifica dell'articolo 196 del CdS e che a oggi non ha più nessuna *ratio* giustificatrice. Infatti, le due associazioni ritengono che, a seguito della novella, l'unica attività rilevante a cui la società di autonoleggio è tenuta a seguito della notifica di un verbale per infrazioni stradali sia la comunicazione dei dati del cliente all'Autorità competente, che si inserisce nella gestione tipica svolta dal professionista.
Peraltro, la trasmissione dei dati del cliente all'Ente accertatore non è svolta a vantaggio del consumatore, ma dell'Ente accertatore.
29. Di contro, Aniasa ha sostenuto la legittimità della *fee* in base all'opposta tesi secondo cui la gestione delle sanzioni amministrative connesse alle infrazioni stradali sarebbe attività distinta da quella tipica del servizio di autonoleggio, poiché ulteriore e solo eventuale.
Sul piano economico-industriale, la mole dei verbali sembrerebbe particolarmente elevata e complessa da gestire, in ragione delle varie modalità di notifica dei diversi Enti e dell'indisponibilità a ricevere le richieste di rinotifica al cliente mediante semplice comunicazione scritta.
Inoltre, gli Enti accertatori continuerebbero a indirizzare ai professionisti le richieste di pagamento dei verbali e delle conseguenti cartelle esattoriali, nonostante la modifica normativa in tema di responsabilità.
Infine, la *fee* contestata sarebbe in linea con gli *standard* contrattuali applicati a livello internazionale.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA

30. Preliminarmente, SbC ha rilevato che la clausola contestata è stata già oggetto di accertamento di vessatorietà in seguito al procedimento CV232 - *Sicily By Car - Spese gestione pratiche amministrative*, conclusosi con il provvedimento n. 30177/2022[31]. Quest'ultima è stata in seguito annullata dal Consiglio di Stato per carenza istruttoria[32].
31. Nel merito, il Professionista ha affermato che l'attività di gestione delle sanzioni amministrative non rientra nell'attività tipica del servizio di autonoleggio, ma integra un'attività ulteriore discendente dalla notifica di un verbale amministrativo dovuto alla condotta posta in essere dal cliente nella conduzione del veicolo noleggiato.
32. Tale attività, peraltro, è particolarmente complessa e onerosa. Essa si sostanzia, infatti, in "*una serie di prestazioni, richiedenti adeguate professionalità e comportanti un significativo aggravio gestionale ed economico per l'impresa*"[33].

---

[30] Euro [10.000-30.000] per il periodo settembre - dicembre 2022.
[31] Cfr. docc. 23 e 81 dell'indice del fascicolo (prott. 79783 e 24611).
[32] Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza dell'11 dicembre 2024, n. 10001.
[33] Cfr. doc. 23 dell'indice del fascicolo (prot. 79783).

33. Il corrispettivo richiesto a titolo di *fee*, avrebbe quindi la funzione di coprire i maggiori costi generati dalla predetta attività, che il professionista dichiara avente natura di corrispettivo per un servizio aggiuntivo reso a favore del cliente, essendo proprio il cliente il sostanziale beneficiario finale dell'attività di gestione delle sanzioni amministrative.
34. SbC ha sostenuto che trattandosi del prezzo di un servizio e non di una penale, non può essere operato alcun vaglio circa la proporzionalità del *quantum* richiesto. Inoltre, reputa legittimo l'addebito diretto sulla carta di credito del cliente, dal momento che ciò avviene in forza della pre-autorizzazione sottoscritta dallo stesso cliente in fase di stipula del contratto (c.d. *Delayed Charge*).
35. SbC ha chiarito, inoltre, che, nonostante sia stato ormai testualmente eliminato ogni vincolo di solidarietà tra la società di autonoleggio e il conducente, con la citata novella dell'articolo 196 del CdS, i costi sopportati dalla società, in realtà, non sarebbero sostanzialmente variati. Ciò è dovuto a un problema sistemico derivante dalle pretese degli Enti accertatori che continuano a richiedere il pagamento alle società di autonoleggio, considerandole ancora solidalmente responsabili con il conducente del veicolo, specialmente nelle ipotesi in cui il servizio di autonoleggio sia reso con vetture non di proprietà, ma utilizzate in forza di un contratto di *leasing* (c.d. *rent to rent*)[34], come dimostrano le molteplici ordinanze di ingiunzione emanate dal Prefetto del Comune di Milano[35].

V. CONTRODEDUZIONI DELLA PARTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI

36. SbC ha ribadito l'illegittimità del procedimento, ritenuto una mera duplicazione del precedente accertamento CV263. Ad avviso del Professionista, l'odierna istruttoria non potrebbe neppure essere legittimata dalla riedizione del potere dell'Autorità in forza dell'annullamento giurisdizionale del citato provvedimento n. 30177/2022 dal momento che essa è stata avviata ben prima della sentenza del Consiglio di Stato del dicembre 2024. Pertanto, l'illegittimità dell'avvio del procedimento non sarebbe sanabile e qualunque provvedimento eventualmente adottato a sua definizione sarebbe frutto di eccesso di potere.
37. Peraltro, la clausola contestata non è più in vigore dallo scorso 25 ottobre 2024, essendo stata espunta dalla documentazione contrattuale a seguito della citata pronuncia del Tribunale di Bolzano.
38. La società ha sottolineato che a seguito dell'intervento del Consiglio di Stato all'Autorità sarebbe, al più, consentito compiere una valutazione sulla manifesta eccessività dell'onere contestato, avendo riguardo "*all'interesse che il creditore aveva all'adempimento*", ai sensi dell'articolo 1384 c.c.. Tale interesse, ha evidenziato SbC, non si esaurisce nell'evitare le maggiori spese di gestione delle sanzioni amministrative, ma include anche l'interesse della società a impedire utilizzi abusivi dei propri veicoli e a contenere il rischio che il professionista sia colpito da provvedimenti che possano precludere il futuro godimento dei delle proprie vetture (ad esempio, in caso di sequestri o di altri vincoli amministrativi).
39. SbC ha precisato, inoltre, che il novellato articolo 196 del CdS non ha fatto venir meno l'obbligo di comunicazione dei dati del cliente all'Ente accertatore, attività che impone di predisporre specifici

[34] Cfr. doc. 71 dell'indice del fascicolo (verbale di audizione del 19 febbraio 2025).
[35] Cfr. all. 2 al doc. 87 dell'indice del fascicolo (prot. 43065).

processi di gestione, che generano costi non trascurabili, non rientranti nell'attività tipica del professionista.

40. Il Professionista ha anche ribadito che l'onere contestato è addebitato al cliente quale corrispettivo per un servizio aggiuntivo svolto a vantaggio del cliente.

41. Inoltre, SbC ha sostenuto la legittimità e la proporzionalità della *fee* contestata anche alla luce degli importi richiesti da alcune società a cui è affidato il servizio di notifica delle sanzioni amministrative per conto dei Comuni (come nel caso del Comune di Firenze che addebita al trasgressore importi che variano da 23 euro fino a 85 euro a titolo di spese procedurali, spese di sollecito e recupero crediti).

42. Infine, il professionista ha rimarcato come altre Autorità europee preposte all'applicazione delle norme in materia di tutela dei consumatori hanno ritenuto legittima la clausola in questa sede contestata.

VI. VALUTAZIONI

43. In *primis*, in ordine all'eccezione preliminare mossa da SbC circa l'illegittimità del procedimento, si rileva che l'odierno accertamento prende in considerazione un periodo diverso da quello coperto dal procedimento CV232. Peraltro, rispetto al provvedimento n. 30177/2022, i poteri sui quali si fonda l'attuale accertamento sono nuovi e diversi, di natura anche sanzionatoria e inibitoria, come conferiti dalla legge n. 238/2021.

44. Nel merito e in via generale, giova osservare che il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole vessatorie contenuto negli articoli 33 e seguenti del Codice del consumo è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere negoziale che il livello di informazione, che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal Professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse. Pertanto, il citato plesso normativo è finalizzato ad apprestare tutela alla parte generalmente dotata di minore forza contrattuale.

45. Nel particolare caso di specie, la clausola complessivamente descritta nella precedente sezione II del presente provvedimento risulta vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice del consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. I profili di vessatorietà rilevati con riferimento alla clausola in esame, complessivamente considerata, sembrano permanere anche a fronte della sua interpretazione alla luce della lettura dell'intero contratto per adesione in cui è inserita.

46. Infatti, in caso di infrazione stradale - violazione del Codice della Strada e/o omesso pagamento di pedaggio/parcheggio - riconducibile a un veicolo oggetto di contratto di autonoleggio senza conducente, accertata e notificata al professionista dall'Ente accertatore, la clausola in esame impone al cliente-consumatore il pagamento di un importo distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, che il Professionista acquisisce mediante addebito diretto sulla carta di credito del cliente per la gestione amministrativa della (singola) "pratica" nella misura ivi indicata pari a 50 euro più IVA.

47. Ad avviso del Professionista, questa somma rappresenterebbe il corrispettivo di un servizio aggiuntivo reso al cliente, che in quanto tale si sottrae al vaglio di vessatorietà *ex* articolo 34, comma 2, del Codice del consumo. La tesi è, con ogni evidenza, priva di pregio: infatti, poiché è pacifico

che l'utente non sia messo in condizione di scegliere se acquistare o meno il servizio asseritamente reso, la richiesta di un corrispettivo si porrebbe *ipso facto* in contrasto con l'articolo 26, comma 1) lettera f), del Codice del consumo, che qualifica come pratica in ogni caso aggressiva la condotta del professionista che esiga il pagamento immediato o differito di servizi non richiesti. In tale ottica, la clausola si presenta in ogni caso illegittima.

48. Detta *fee*, a prescindere dalla qualificazione giuridica di corrispettivo o penale, applicata in maniera automatica e generalizzata a fronte di una qualunque notifica di sanzione amministrativa per infrazioni stradali, risulta del tutto ingiustificata a fronte dell'attività di gestione che il professionista è chiamato a svolgere dalla normativa vigente, alla luce della mancata dimostrazione del danno subito dalla Società a seguito della notifica.

49. Come anticipato, infatti, a far data dal 10 novembre 2021 è ordinariamente escluso il vincolo solidale delle imprese di autonoleggio al pagamento delle sanzioni per le infrazioni imputabili ai noleggianti e quindi, il locatore non è più tenuto in solido con il cliente-locatario al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate nel corso del periodo di noleggio, ma rimane onerato solamente della comunicazione all'Ente accertatore delle generalità del cliente, affinché il verbale dell'infrazione possa essere rinotificato a quest'ultimo e il professionista esonerato da ogni responsabilità.

50. L'asserita prassi che vedrebbe gli Enti accertatori perseguire ancora le società di autonoleggio in assenza di un vincolo di solidarietà con il cliente locatario appare integrare una disfunzione di sistema - come qualificata anche dal professionista - non idonea a giustificare il ribaltamento sul consumatore dei costi che ne discendono. Le spese sostenute dai professionisti del settore per l'impugnativa di verbali e cartelle esattoriali in carenza di legittimazione passiva, proprio in quanto disfunzionali potrebbero concorrere alla determinazione del prezzo del servizio di autonoleggio.

51. In relazione alle citate ipotesi di *rent to rent*, si sottolinea che la *ratio* della deroga al principio di solidarietà di cui all'articolo 196, comma 1, del CdS per le fattispecie disciplinate dall'articolo 84 - locazione senza conducente -, appare quella di manlevare le società che svolgono servizio di locazione senza conducente, indipendentemente dal titolo di proprietà sul veicolo. Risulta, quindi, irrilevante la circostanza che le imprese di locazione siano o meno proprietarie delle vetture noleggiate: l'inciso "*in vece del proprietario*" non esclude le società operanti con vetture di proprietà di terzi, essendo il termine "proprietario" utilizzato atecnicamente. Del resto, lo stesso articolo 196 al primo capoverso del comma 1 equipara il proprietario all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Identica impostazione è presente in seno alla circolare 300/2018 del Ministero dell'Interno che assimila le imprese operanti con vetture proprie a quelle operanti con vetture in *leasing*, sul presupposto che "*il veicolo in leasing, anche se formalmente non intestato all'impresa che lo loca, è comunque da questa detenuto con l'esercizio di tutti i poteri del proprietario, in ragione della peculiare natura giuridica del leasing*".

52. In altri termini, quindi, a fronte della notifica/comunicazione di una sanzione amministrativa, le uniche attività a cui attualmente il professionista è tenuto in base alla normativa vigente si sostanziano:

(i) nel reperimento dei dati anagrafici e identificativi del noleggiante a cui è imputabile l'infrazione oggetto della sanzione notificata, all'interno del proprio *database* clienti;

(ii) nel trasferimento dei predetti dati all'Ente/Soggetto accertatore al fine di consentire la corretta ri-notifica della sanzione.

53. Contrariamente a quanto sostenuto da SbC, la comunicazione dei dati del cliente assolve principalmente la funzione di fornire all'Ente accertatore i dati del locatario ai fini della rinotifica in un'ottica di leale collaborazione con l'Autorità amministrativa e, quindi, di conseguenza, a esonerare la società di autonoleggio dal vincolo di solidarietà con il conducente del veicolo che ha commesso l'infrazione. Peraltro, il rispetto di tale onere risponde al normale canone di diligenza professionale che può essere richiesto ai professionisti del settore.
È evidente, quindi, che tale attività sia svolta a favore dell'Ente accertatore nonché nell'interesse del professionista, e non a vantaggio diretto del consumatore, come invece sostenuto dalla Parte.
54. Il lungo elenco di attività fornito dal Professionista - dal quale discendono i costi che giustificherebbero la *fee* - contiene numerosi adempimenti non richiesti dalla normativa e certamente non svolti nell'interesse del consumatore[36].
55. Si consideri, infatti, che il cliente non beneficia in alcun modo della comunicazione del verbale di accertamento inviatogli dal professionista, non potendo procedere né al pagamento, né alla contestazione della contravvenzione in assenza della formale notifica dell'Ente accertatore. Allo stesso modo, buona parte delle attività dichiarate (solleciti di pagamento, emissioni di fattura, attività di *customer care* sulle modalità di pagamento della *fee,* chiarimenti in merito agli addebiti, storni delle *fee*, ecc.) nasce proprio dall'addebito della *fee* di cui si contesta la legittimità, ed è del tutto estranea alla notifica della sanzione amministrativa in sé.
56. Come anche osservato dagli intervenienti alla consultazione pubblica, l'attività di gestione dei dati dei clienti ai fini della trasmissione agli Enti accertatori - unico adempimento cui il professionista è tenuto - è da ricomprendersi nella più generale attività di gestione dei dati svolta per l'espletamento del servizio di autonoleggio, ovvero l'attività tipica del professionista.
Lo svolgimento di tali attività per la gestione delle sanzioni amministrative non comporta cambiamenti dell'organizzazione aziendale, dal momento che il trattamento dei dati degli utilizzatori dei veicoli è indispensabile allo svolgimento dello stesso servizio di autonoleggio:
- a fini fiscali,
- a garanzia della società rispetto alle condotte assunte dai clienti durante il periodo di noleggio, dalle quali può discendere responsabilità civile, penale e amministrativa,
- quale adempimento rispondente al normale canone di diligenza professionale.
57. Pertanto la raccolta e la comunicazione dei dati del cliente agli Enti accertatori e i relativi costi non giustificano l'addebito al cliente di un onere distinto e aggiuntivo rispetto al prezzo del servizio di autonoleggio. Inoltre, in base alle evidenze raccolte, attraverso l'addebito della *fee* il Professionista ribalta sul consumatore ulteriori costi relativi ad attività non necessarie e non correlate alla gestione delle sanzioni, in violazione del canone di buona fede che dovrebbe ispirare le parti in ogni momento del rapporto contrattuale.
58. Infatti, molte delle voci di costo sopra indicate appaiono del tutto estranee rispetto all'attività di trasmissione dei dati all'Ente accertatore. A titolo esemplificativo non appaiono connessi a tali adempimenti:
i) i costi per il pagamento di multe non pagate dai clienti, stante l'assenza di un vincolo di solidarietà tra il Professionista e il conducente del veicolo, ex articolo 196 CdS;

[36] In particolare, la verifica di tempestività della notifica, la proposizione di ricorsi e impugnative, la comunicazione della notifica di un verbale di cui *supra* sezione II.

ii) i costi per il pagamento di cartelle esattoriali e per la gestione dei contenziosi pendenti evidentemente riconducibili a pregresse infrazioni poste in essere da clienti prima della riforma dell'articolo 196 CdS;

iii) gli importi versati alle case automobilistiche proprietarie di vetture concesse in *leasing* a SbC, per la gestione delle multe ricevute da tali compagnie e per gli eventuali pagamenti diretti delle sanzioni, evitabili attraverso l'assolvimento, da parte del proprietario del veicolo, degli obblighi di intestazione temporanea introdotti dall'articolo 94, comma 4-*bis*, del CdS[37].

59. Vale, inoltre, evidenziare che la *fee* in questione viene addebitata unilateralmente dal Professionista sulla carta di credito del consumatore locatario, a fronte della mera notifica del verbale alla società, ancor prima della rinotifica dell'Ente al cliente e senza nessuna certezza circa la legittimità della pretesa sanzionatoria.

60. Alla luce delle considerazioni svolte la clausola appare idonea a determinare "*a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto*" a prescindere dal valore della *fee* addebitata.

61. Peraltro, anche procedendo *ad abundantiam* a un'analisi della proporzionalità dell'importo richiesto in relazione ai costi dichiarati dalla società, tale importo risulterebbe comunque non giustificato in base ai costi effettivamente imputabili alle attività direttamente connesse alla gestione delle sanzioni amministrative e correttamente documentati dalla società.

62. Infatti, i costi addizionali specifici che a tutto concedere potrebbero essere considerati connessi allo svolgimento delle attività amministrative di gestione delle pratiche in esame sono: a) i costi per il personale amministrativo interno dedicato in modo stabile a tale attività; b) i costi vivi relativi a *software* gestionali o materiali, funzionali allo svolgimento della stessa attività; c) la quota di ammortamento dei costi fissi (locali, materiali, consumi) attribuibile all'attività in esame, d) i costi derivanti dal contratto di esternalizzazione delle attività di ricerca e trasferimento dei dati dei clienti.

63. Tanto premesso, sulla base dei dati dichiarati dal Professionista per il 2024[38], si determina un costo unitario di gestione di ogni pratica pari a [20-25] euro. Raffrontando tale costo con l'importo della *fee* contestato (50 euro più IVA), si otterrebbe per differenza uno scarto percentuale indicativo della sproporzione fra importo richiesto e costi sostenuti, pari al [100-150]%. L'importo della *fee* contestata appare pertanto manifestamente esorbitante rispetto ai costi asseritamente sopportati dal Professionista per le attività direttamente correlate alla gestione delle sanzioni amministrative.

64. Si noti, a tale riguardo, che una valutazione della proporzionalità dell'importo della penale ancorata ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa per la gestione della pratica, risulta nelle circostanze del caso di specie particolarmente favorevole per il professionista. Infatti, nella misura in cui tali costi rimangono sottratti a uno scrutinio di efficienza, questa metodologia nei fatti consente alle imprese che adottano modelli organizzativi più onerosi e inefficienti di applicare clausole penali di importo particolarmente elevato, in danno dei consumatori.

Qualora si consenta alle imprese di traslare per intero sui consumatori i maggiori costi derivanti dalle proprie inefficienze produttive (le c.d. *x-inefficiencies*), si elide infatti lo stimolo a migliorare

---

[37] In modo da consentire all'Ente accertatore di notificare le sanzioni amministrative direttamente all'effettivo utilizzatore del veicolo (ossia, SbC per l'erogazione del servizio di autonoleggio a breve termine senza conducente), identificandolo tramite la carta di circolazione.

[38] Si prendono come base i costi dichiarati con riferimento all'ultimo anno di esercizio (2024).

l'impiego delle risorse e si perpetua un sistema di gestione delle sanzioni amministrative che risulta insoddisfacente per l'utenza dei servizi di autonoleggio.
In un contesto nel quale i consumatori non sono effettivamente in condizione di comparare l'importo delle penali applicate dagli operatori prima della conclusione del contratto e tendono comprensibilmente ad appuntare la propria attenzione sul prezzo e le altre caratteristiche del servizio, le descritte inefficienze non possono neppure essere eliminate dal processo concorrenziale, in quanto la "qualità" delle clausole penali non costituisce una leva del confronto competitivo tra le imprese.
Infatti, solo qualora i costi asseritamente sostenuti per la notifica dei verbali confluissero nella formazione del prezzo del servizio di autonoleggio - che il consumatore conosce e compara prima della conclusione del contratto - la società sarebbe davvero incentivata a efficientarne la gestione.
65. Ancora, il *benchmark* proposto dalla parte e relativo agli oneri amministrativi addebitati dai Comuni in sede di notifica di sanzioni amministrative appare improprio. Invero, l'attività svolta da tali soggetti è qualitativamente non assimilabile a quella svolta dal professionista ai fini della comunicazione dei dati del cliente all'Ente accertatore.
66. Altrettanto improprio appare il riferimento - peraltro, vago e non preciso - alla posizione assunta da altre Autorità preposte alla tutela dei consumatori in altri Paesi dell'Unione Europea. A tale riguardo, si rileva innanzitutto la specificità dell'ordinamento nazionale che - eliminando la responsabilità solidale dell'impresa di noleggio per le infrazioni del Codice della Strada commesse dal conducente - ha rimosso l'esigenza di prevedere una clausola penale di applicazione generalizzata, come sopra ampiamente argomentato. Inoltre, atteso che la proporzionalità dell'importo della penale andrebbe *in thesi* apprezzato rispetto ai costi sostenuti dal predisponente, l'argomento del professionista si fonda in ultima analisi su una indimostrata – e del tutto improbabile – corrispondenza dei costi di gestione delle pratiche nei diversi Paesi dell'UE – pur a fronte di macroscopiche divergenze nel quadro giuridico rilevante e nel costo del lavoro. Infine, si ribadisce che nel nostro ordinamento giuridico la clausola in questione è stata già ritenuta vessatoria dal giudice civile, cui in ultima analisi compete tale valutazione.
67. Da tutto quanto premesso, discende che la previsione di un emolumento aggiuntivo - pari 50 euro più IVA - per ciascuna pratica amministrativa - peraltro addebitato in modo automatico sulla carta di credito del cliente - risulta del tutto ingiustificata e tale da determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di noleggio, in violazione dell'articolo 33, comma 1, del Codice del consumo.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

68. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, così come richiamato dall'articolo 37-*bis* del Codice del consumo, l'Autorità, con il provvedimento che accerta la violazione della disciplina delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e anche delle condizioni economiche e patrimoniali del Professionista.
69. Ai fini della quantificazione della sanzione si osserva che l'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo si applica alle fattispecie di cui all'articolo 33 del medesimo Codice a partire dal 1° febbraio 2022 e che le violazioni in esame sono risultate in essere già al 2 aprile 2023, data di entrata

in vigore della novella al Codice del consumo di cui al D.lgs. 7 marzo 2023, n. 26, applicandosi pertanto al caso di specie i limiti edittali da questo previsti.

70. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, ove appropriato, dei criteri indicati al comma 2-*ter* dell'articolo 37-*bis* e, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 37-*bis*, comma 2-*quater*, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

71. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame: i) della dimensione economica del Professionista (i cui ricavi al 31 dicembre 2024 sono stati pari a 135.336.145 euro e dell'appartenenza al Gruppo facente capo a Dragotto *Holding* S.p.A., il cui fatturato complessivo nel 2023[39] è stato pari a 137.016.478 euro); ii) dell'importo della *fee* contenuta nella clausola e dei ricavi specifici realizzati dal professionista; iii) del carattere automatico dell'addebito in esame sulla carta di credito del cliente in base alla pre-autorizzazione richiesta dal Professionista all'atto della sottoscrizione del contratto di noleggio; iv) dell'idoneità a coinvolgere un ampio numero di consumatori (potenzialmente tutti i clienti del professionista).

72. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la clausola complessivamente descritta *sub* par. II, del presente provvedimento, è stata adottata quantomeno a partire dal 1° settembre 2022 fino al 25 ottobre 2024 e oggi non più vigente.

73. Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Sicily by Car nella misura di 8.000.000 di euro.

RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola complessivamente descritta al punto II, *sub* lettere A) e B) del presente provvedimento è vessatoria ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del Codice del consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;

RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 2, del Codice del consumo e dell'articolo 19, comma 1, del Regolamento, è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito dell'Autorità e di Sicily by Car S.p.A;

RITENUTO congruo che la durata della predetta pubblicazione sia pari a dieci giorni consecutivi e che non sussistono particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei consumatori;

DELIBERA

a) che la clausola complessivamente descritta al punto II, *sub* lettere A), B), del presente provvedimento è vessatoria, ai sensi dell'articolo 33, del Codice del consumo, e ne vieta l'utilizzo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

[39] Ultimo bilancio pubblicato.

b) di irrogare alla società Sicily by Car S.p.A, in relazione alla violazione di cui al punto II lett. A), B), una sanzione amministrativa pecuniaria di 8.000.000 € (otto milioni di euro);

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

DISPONE

a) che la società Sicily by Car S.p.A pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell'articolo 37-*bis* del Codice del consumo e dell'articolo 19, comma 1, del Regolamento, secondo le seguenti modalità:
1) il testo dell'estratto del provvedimento è quello riportato nell'allegato al presente provvedimento;
2) il testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per dieci giorni consecutivi nella *home page* del sito *www.sicilybycar.it* con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione del testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulle predette pagine del sito *www.sicilybycar.it*;

c) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito *internet* di pubblicazione dell'estratto, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato.

Ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 2, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 4, e dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del parere stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

CV263 – SICILY BY CAR-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE
Allegato al provvedimento n. 31662

Allegato al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 5 agosto 2025 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie *ex* articolo 37-*bis* del Codice del consumo.

La Società Sicily by Car S.p.A.

La clausola oggetto di istruttoria, come contestata nel provvedimento di avvio del procedimento, è contenuta nel documento contrattuale denominato "Condizioni Generali di Contratto", predisposto unilateralmente dal Professionista per la disciplina dell'attività di autonoleggio a breve termine senza conducente e rinvenibili sul sito internet aziendale https://www.sicilybycar.it/.

Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra il Professionista e i consumatori, la clausola di seguito trascritta, come verificata d'ufficio il 10 luglio 2024.

A) TERMINI E CONDIZIONI:

***2. OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL CLIENTE – 2.2** «Il Cliente si obbliga:* […] *e) a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio e a versare al Locatore, in caso di omesso tempestivo pagamento il corrispettivo (€ 50,00 più iva) per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo; […]».*

La stessa clausola risulta riprodotta anche nel documento informativo denominato "Informazioni Generali di Noleggio", depositato dalla stessa società.

B) INFORMAZIONI GENERALI DI NOLEGGIO:

***- MULTE E MANCATI PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI** «Saranno notificate al cliente tutte le contravvenzioni e infrazioni al Codice della Strada nonché i mancati pagamenti dei pedaggi autostradali e/o ticket parcheggi occorsi durante il periodo di noleggio. Inoltre, al cliente verrà richiesto il pagamento del corrispettivo di € 50,00 + IVA per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo tale corrispettivo verrà pagato con addebito su carta di credito.».*

La clausola complessivamente contestata, nella formulazione di cui sopra, presente già a partire dal 1° settembre 2022, è rimasta in vigore fino al 25 ottobre 2024, data di eliminazione dalla documentazione contrattuale, in esecuzione dei capi provvisoriamente esecutivi della sentenza del

Tribunale di Bolzano del 17 giugno 2024, n. 3485, nell'ambito della class action promossa da Movimento Consumatori.

[*OMISSIS*]

il 23 luglio 2024 è stato avviato il presente procedimento CV/263 Sicily by Car- Spese Gestione Pratiche Amministrative, nei confronti della società Sicily by Car S.p.A.

[*OMISSIS*]

RITENUT*O, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola descritta al punto II, sub lettere A) e B) del presente provvedimento è vessatoria ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del Codice del consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;*

[*OMISSIS*]

DELIBERA

a) che la clausola descritta al punto II, sub lettere A), B), del presente provvedimento è vessatoria, ai sensi dell'articolo 33, del Codice del consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

[*OMISSIS*]

L'Autorità ha disposto la pubblicazione del presente estratto del provvedimento ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 2, del Codice del consumo.

(Delibera adottata nell'adunanza del 5 agosto 2025 e disponibile sul sito www.agcm.it)

Autorità garante della concorrenza e del mercato	Bollettino Settimanale Anno XXXV- N. 34 - 2025
Coordinamento redazionale	Giulia Antenucci
Redazione	Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Direzione gestione documentale, protocollo e servizi statistici Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256 Web: https://www.agcm.it
Realizzazione grafica	Area Strategic Design